

N. 4493-325-382-406-522-589-901-1089-1842-2036-2087  
2341-2460-2550-2680-2818-3262-4466-5008-5173-A

# CAMERA DEI DEPUTATI

---

## DISEGNO DI LEGGE

**APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA**

*il 22 gennaio 1998 (v. stampato Senato n. 1388)*

PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

**(PRODI)**

DAL MINISTRO DELL'INTERNO

**(NAPOLITANO)**

E DAL MINISTRO PER LA FUNZIONE PUBBLICA E GLI AFFARI REGIONALI

**(BASSANINI)**

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DEL TESORO E DEL BILANCIO  
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

**(CIAMPI)**

---

Disposizioni in materia di autonomia e ordinamento degli enti locali,  
nonché modifiche alla legge 8 giugno 1990, n. 142

---

*Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica  
il 27 gennaio 1998*

---

---

**NOTA:** La I Commissione permanente (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni), il 24 marzo 1999, ha deliberato di riferire favorevolmente sul testo del disegno di legge n. 4493 e di richiedere di essere autorizzata a riferire oralmente.

E

## **PROPOSTE DI LEGGE**

### **n. 325, d'iniziativa del deputato SCALIA**

Modifica all'articolo 28 della legge 8 giugno 1990, n. 142,  
in materia di costituzione delle comunità montane

---

*Presentata il 9 maggio 1996*

---

### **n. 382, D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI**

**BALOCCHI, ALBORGHETTI, APOLLONI, BARRAL, CAPARINI,  
CHINCARINI, FAUSTINELLI, FRIGERIO, MARTINELLI, RODE-  
GHIERO, ORESTE ROSSI, SANTANDREA, VASCON**

Modifica all'articolo 11 della legge 8 giugno 1990, n. 142,  
in materia di ricostituzione di comuni soppressi

---

*Presentata il 9 maggio 1996*

---

### **n. 406, d'iniziativa del deputato NOCERA**

Modifiche alle leggi 8 giugno 1990, n. 142, e 25 marzo 1993, n. 81,  
in tema di competenze del sindaco e del presidente della provincia

---

*Presentata il 9 maggio 1996*

---

**n. 522, d'iniziativa del deputato TURRONI**

---

Modifiche alla legge 8 giugno 1990, n. 142,  
in materia di aree metropolitane

---

*Presentata il 9 maggio 1996*

---

**n. 589, d'iniziativa del deputato SODA**

Applicazione delle leggi 20 maggio 1970, n. 300, e 27 dicembre 1985, n. 816, ai componenti delle giunte comunali e provinciali nominati ai sensi dell'articolo 34 della legge 8 giugno 1990, n. 142

---

*Presentata il 9 maggio 1996*

---

**n. 901, D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI**

**VITO, NOVELLI**

---

Norme per la costituzione delle autorità metropolitane  
di cui alla legge 8 giugno 1990, n. 142

---

*Presentata il 15 maggio 1996*

---

**n. 1089, d'iniziativa del deputato CONTE**

---

Modifica all'articolo 28 della legge 8 giugno 1990, n. 142,  
in materia di costituzione delle comunità montane

---

*Presentata il 21 maggio 1996*

---

**n. 1842**, D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**DELMASTRO DELLE VEDOVE, MARTINAT, RASI,  
ZACCHERA, FOTI, MIGLIORI**

---

Modifica all'articolo 28 della legge 8 giugno 1990, n. 142,  
in materia di costituzione delle comunità montane

---

*Presentata il 10 luglio 1996*

---

**n. 2036**, d'iniziativa del deputato **TABORELLI**

---

Norme per la corresponsione delle indennità agli ammi-  
nistratori locali del comune di Campione d'Italia

---

*Presentata il 30 luglio 1996*

---

**n. 2087**, D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**MASSA, CHIAMPARINO, SOLAROLI**

---

Modifiche alla legge 8 giugno 1990, 142, in materia  
di istituzione delle aree metropolitane

---

*Presentata il 1° agosto 1996*

---

**n. 2341**, D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**PROCACCI, SCALIA, CENTO, LECCESE, PAISSAN, GALLETTI**

Norme in favore delle aree metropolitane

*Presentata il 26 settembre 1996*

**n. 2460**, D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**BIELLI, GUERRA, CRUCIANELLI, ALTEA, BOLOGNESI, NAPPI,  
SCIACCA, VIGNALI**

Modifiche alla legge 27 dicembre 1985, n. 816, in materia di aspettative, permessi ed indennità degli amministratori locali

*Presentata il 10 ottobre 1996*

**n. 2550**, D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**DEBIASIO CALIMANI, ALVETI, ATTILI, BENVENUTO, BOATO, BONITO,  
BOVA, BRESSA, BUONTEMPO, CACCAVARI, CAMBURSANO, CAMOIRANO,  
CAPITELLI, CARLI, CASCIO, CASINELLI, CENNAMO, CENTO,  
CEREMIGNA, CORSINI, DEDONI, FERRARI, GERARDINI, GIACCO,  
GUIDI, DOMENICO IZZO, LA MALFA, LABATE, LENTO, LUCIDI, MANGIACAVALLO,  
MAZZOCCHIN, MELANDRI, OCCHETTO, ORLANDO, OSTILLIO, RUZZANTE,  
SAIA, SALVATI, SAONARA, SCALIA, SICA, SPINI, STELLUTI, STRADELLA**

Disposizioni in materia di aree metropolitane

*Presentata il 24 ottobre 1996*

**n. 2680**, D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**VOLONTÈ, PANETTA, LUCCHESI, DE FRANCISCIS**

---

Modifica all'articolo 14 della legge 27 dicembre 1985, n. 816,  
in materia di indennità di carica per i sindaci

---

*Presentata l'11 novembre 1996*

---

**n. 2818**, d'iniziativa del deputato **SCAJOLA**

---

Modifica all'articolo 4 della legge 27 dicembre 1985, n. 816, in  
materia di permessi per i presidenti dei consigli circoscrizionali

---

*Presentata il 3 dicembre 1996*

---

**n. 3262**, D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**NEGRI, ACIERNO, CASCIO, COLOMBINI, CUTRUFO, DIVELLA,  
FINO, FRATTA PASINI, GRILLO, MANZONI, MAROTTA, MAZZOC-  
CHIN, ORLANDO, OSTILLIO, PIVA, POLI BORTONE, RICCIO, RI-  
VELLI, RIVOLTA, ROSSO, RUSSO, TOSOLINI, URSO**

---

Modifiche all'articolo 13 della legge 8 giugno 1990, n. 142, concernenti  
le competenze trasferite dal comune al consiglio circoscrizionale e  
l'elezione diretta del presidente del consiglio circoscrizionale

---

*Presentata il 20 febbraio 1997*

---

**N. 4466**, D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**CIAPUSCI, ANGHINONI, CALZAVARA, CÈ, CHINCARINI, FONTAN,  
GAMBATO, RODEGHIERO, SANTANDREA, STEFANI, VASCON**

Regolamentazione dei compensi degli amministratori locali

---

*Presentata il 20 gennaio 1998*

---

**n. 5008**, D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**SAVARESE, TOSOLINI, FINO, ALEMANNI, URSO**

Modifica dell'articolo 37 della legge 8 giugno 1990, n. 142, con-  
cernente le modalità di approvazione delle mozioni di sfiducia nei  
confronti del sindaco e del presidente della provincia

---

*Presentata il 19 giugno 1998*

---

**n. 5173**, d'iniziativa del deputato **CARMELO CARRARA**

Modifica all'articolo 4 della legge 27 dicembre 1985, n. 816,  
in materia di permessi per i lavoratori dipendenti eletti nei  
consigli circoscrizionali dei comuni o designati nei consigli di  
amministrazione di enti pubblici

---

*Presentata il 28 luglio 1998*

---

(Relatore: **SABATTINI**)

PARERE DELLA II COMMISSIONE PERMANENTE  
(GIUSTIZIA)

La Commissione Giustizia,

esaminato il provvedimento in oggetto;

considerata l'opportunità, in riferimento all'articolo 19, comma 1, secondo periodo, di non introdurre principi derogatori rispetto all'obbligo generalizzato di astensione, per gli amministratori locali, dalla discussione e dalla votazione di delibere riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini sino al quarto grado;

considerata inoltre la possibilità che il secondo periodo del comma 1 dell'articolo 19 attribuisca all'interprete una discrezionalità troppo ampia in ordine alla sussistenza di una correlazione immediata e diretta fra la deliberazione e specifici interessi dell'amministratore o di parenti o affini;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

*con la seguente osservazione:*

valuti la Commissione di merito l'opportunità di sopprimere il secondo periodo del comma 1 dell'articolo 19.

---

PARERE DELLA IV COMMISSIONE PERMANENTE  
(DIFESA)

La IV Commissione,

esaminato il nuovo testo del disegno di legge n. 4493, recante « Disposizioni in materia di autonomia e ordinamento degli enti locali »;

rilevato in particolare quanto previsto al comma 2 dell'articolo 13, al comma 4 dell'articolo 19 e al comma 2 dell'articolo 23;

ritenuto che la disposizione di cui al comma 2 dell'articolo 23 possa essere precisata nel senso di salvaguardare le inderogabili



esigenze addestrative o operative del personale di leva e della funzionalità e operatività dei reparti a cui detto personale appartiene;

esprime

#### PARERE FAVOREVOLE

*con la seguente osservazione:*

valuti la Commissione di merito l'opportunità di inserire all'articolo 23, comma 2, dopo le parole « previsto dalla legge », le seguenti: « tenendo conto di eventuali inderogabili esigenze operative ed addestrative, con esclusione dei servizi di caserma e presidiari o assimilati ».

---

#### PARERE DELLA V COMMISSIONE PERMANENTE

(BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE)

#### PARERE FAVOREVOLE

*con le seguenti condizioni:*

all'articolo 6, comma 5, capoverso Art. 26, dopo il comma 1, sia inserito il seguente: « 1-*bis*. All'unione di comuni il cui territorio coincida con quello di una comunità montana sono assegnate le funzioni e le risorse attribuite a quest'ultima in base a norme comunitarie, nazionali e regionali e la comunità montana è sciolta »;

all'articolo 6, comma 6, capoverso Art. 26-*bis*, comma 1, le parole: « anche prevedendo nel proprio bilancio » siano sostituite dalle seguenti: « con l'eventuale previsione nel proprio bilancio di »;

all'articolo 10, comma 6, capoverso 1, le parole: « superiore a un terzo » siano sostituite dalle seguenti: « superiore a un quarto »;

all'articolo 13, comma 1, capoverso 01, sia soppresso l'ultimo periodo, in quanto esso reca una disciplina che contraddice il principio dell'ottimale distribuzione delle risorse enunciato dall'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo n. 29 del 1993 e successive modificazioni, e appare suscettibile di costituire un'elusione della disciplina del dissesto finanziario degli enti locali, rischiando di rendere inoperante il sistema di rideterminazione degli organici e di eccedenza del personale in sovrannumero rispetto al rapporto medio fra dipendenti e popolazione, e potrebbe recare nuovi oneri a carico dei bilanci degli enti locali in quanto per il personale considerato, a partire dal momento della collocazione in un ruolo ad esaurimento sovrannumerario presso l'ente locale, verrebbe a cessare il contributo attualmente previsto a carico del Ministero dell'interno;

all'articolo 18, comma 3, al primo periodo, le parole: « la regione adeguata » siano sostituite dalle seguenti: « la regione può adeguare » e siano soppressi il secondo ed il terzo periodo;

all'articolo 22, comma 1, ultimo periodo, siano soppresse le parole: « e per quelli che siano collocati in aspettativa retribuita »: non risulta infatti chiaro quali siano le fattispecie normative di aspettativa retribuita cui si fa attualmente riferimento, atteso che tale istituto non appare previsto nel vigente ordinamento e, pertanto, la sua eventuale introduzione ad opera della disposizione in esame comporterebbe nuovi oneri;

al medesimo articolo 22, al comma 2, le parole: « spetta l'indennità » siano sostituite dalle seguenti: « può essere attribuita l'indennità » e, dopo il comma 9, sia aggiunto il seguente: « 9-*bis*. Gli enti locali territoriali possono derogare in diminuzione alla misura base delle indennità di funzione e dei gettoni di presenza determinata ai sensi del comma 9, anche con riferimento a motivate esigenze di bilancio. »;

ugualmente all'articolo 22, sia soppresso il comma 12; conseguentemente, dopo l'articolo 30, sia aggiunto il seguente: « Art. 30-*bis*. (*Disposizioni finanziarie*) - 1. All'onere finanziario derivante dall'attuazione della presente legge provvedono gli enti interessati, senza alcun onere per il bilancio dello Stato. »;

all'articolo 25, i commi 1 e 1-*bis* siano sostituiti dai seguenti:

« 1. L'amministrazione locale può prevedere a proprio carico, dandone comunicazione tempestiva ai datori di lavoro, il versamento degli oneri assistenziali, previdenziali ed assicurativi ai rispettivi istituti per i sindaci, per i presidenti di provincia, per i presidenti delle comunità montane e di unioni di comuni, per i presidenti delle aziende speciali, dei consorzi e delle loro aziende, per gli assessori provinciali e per gli assessori dei comuni con più di 15.000 abitanti, che si trovino nelle condizioni previste dall'articolo 21.

1-*bis*. Gli altri amministratori locali di cui all'articolo 18, comma 2, che si trovino nelle condizioni previste dall'articolo 21 possono versare, a loro carico, i contributi previdenziali, assistenziali ed assicurativi.

1-*ter*. Agli amministratori locali che non siano lavoratori dipendenti e che rivestano le cariche di cui al comma 1 l'amministrazione locale può provvedere, allo stesso titolo previsto dal comma 1, al pagamento di una cifra forfettaria annuale, versata per quote mensili. Con il decreto del Ministro dell'interno di cui al comma 9 dell'articolo 22 sono stabiliti i criteri per la determinazione delle quote forfettarie, in coerenza con quanto previsto per i lavoratori dipendenti. »;

all'articolo 25, comma 2, la parola: « provvede » sia sostituita dalle seguenti: « può provvedere »;

all'articolo 25, comma 4, siano soppresse le parole: « dirigenti e responsabili degli uffici e dei servizi », in considerazione del fatto che la materia dell'assicurazione dei dirigenti e dei responsabili degli uffici e dei servizi degli enti locali è demandata alla contrattazione collettiva e non appare quindi opportuno disciplinarla con norme di legge;

ugualmente all'articolo 25, il comma 6 sia modificato indicando, in luogo di quella attuale, un'adeguata copertura finanziaria per

l'onere da esso recato, la cui quantificazione deve essere attentamente verificata, eventualmente anche mediante richiesta al Governo di apposita relazione tecnica. Infatti, l'attuale copertura finanziaria appare inidonea allo scopo in quanto la riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 18 del decreto-legge n. 67 del 1997, convertito dalla legge n. 135 del 1997, non consentirebbe di fronteggiare le spese legali nei giudizi promossi a carico dei dipendenti del Ministero dell'interno;

*e con le seguenti osservazioni:*

valuti la Commissione di merito l'opportunità di modificare l'articolo 6 aggiungendo, in fine, il seguente comma: "8. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro dell'interno, sentite la Conferenza Stato-città e autonomie locali e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, adotta, con proprio decreto, il regolamento per la definizione dei criteri per l'utilizzo del Fondo di cui all'articolo 31, comma 12, della legge 23 dicembre 1998, n. 448. »;

valuti altresì la Commissione di merito l'opportunità di sopprimere il comma 4 dell'articolo 22, in quanto recante un contenuto analogo a quello dell'articolo 10, comma 4, capoverso 17-ter, del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30;

valuti infine la Commissione di merito l'opportunità di sopprimere il comma 5 dell'articolo 22 nel caso in cui, a seguito dell'istruttoria legislativa svolta, sia accertato che esso, consentendo la trasformazione del gettone di presenza in una indennità di funzione, risulterebbe suscettibile di originare nuovi o maggiori oneri a seguito dell'inclusione di tale nuova indennità nella base di calcolo dei trattamenti pensionistici dei soggetti interessati.

---

## PARERE DELLA VI COMMISSIONE PERMANENTE (FINANZE)

La VI Commissione,

esaminato il nuovo testo del disegno di legge C. 4493,  
esprime

### PARERE FAVOREVOLE

*con la seguente osservazione:*

valuti la Commissione di merito l'opportunità di riformulare il comma 3 dell'articolo 25 nei seguenti termini:

« Alle indennità di funzione ed ai gettoni di presenza si applicano le disposizioni di cui all'articolo 26, comma 1, della legge 23 dicembre 1994, n. 724 ».

---

## PARERE DELLA VIII COMMISSIONE PERMANENTE

(AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI)

L'VIII Commissione,

esaminato il nuovo testo del disegno di legge C. 4493 « Autonomia e ordinamento degli enti locali »;

valutando positivamente la generale attribuzione alle associazioni di protezione ambientale della competenza a proporre azioni risarcitorie conseguenti a danno ambientale, prevista dall'articolo 4, comma 3;

ritenendo inoltre importante che l'articolo 16 delinea un approccio sovracomunale e di area vasta per la caratterizzazione in ambito metropolitano della gestione e della tutela, anche ambientale, del territorio;

esprime:

## PARERE FAVOREVOLE

*con la seguente osservazione:*

all'articolo 19, comma 1, appare opportuno precisare maggiormente le caratteristiche della « correlazione immediata e diretta » richiamata dal secondo periodo, anche al fine di evitare l'insorgere di rilevanti contenziosi che potrebbero paralizzare l'azione amministrativa. Nello stesso secondo periodo sarebbe poi opportuno specificare, in analogia con quanto previsto dal primo periodo, il grado della parentela o dell'affinità;

l'articolo 30, nell'attuale formulazione, non menziona i presupposti sui quali deve basarsi l'occupazione d'urgenza, che sono quelli fissati dalla legge n. 1 del 1978, e successive modificazioni, e dalle altre disposizioni vigenti in materia (ossia, ad esempio, l'approvazione del progetto definitivo delle opere da parte della giunta comunale o l'approvazione dei piani di edilizia economica e popolare); l'articolo sembra inoltre postulare l'automatismo del ricorso allo strumento dell'occupazione d'urgenza: valuti pertanto la Commissione di merito l'opportunità di riformulare l'articolo 30, richiamando i predetti presupposti e confermando che il ricorso all'occupazione d'urgenza costituisce facoltà dell'ente procedente; ove tale facoltà sia esercitata, l'occupazione è disposta con provvedimento del sindaco.

PARERE DELLA IX COMMISSIONE PERMANENTE  
(TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI)

La IX Commissione,

esaminato il nuovo testo del disegno di legge recante: « Disposizioni in materia di autonomia e ordinamento degli enti locali, nonché modifiche alla legge 8 giugno 1990, n. 142 » (A.C. 4493);

delibera di esprimere:

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA X COMMISSIONE PERMANENTE  
(ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO)

PARERE FAVOREVOLE

*con le seguenti osservazioni:*

valuti la Commissione di merito l'opportunità di impegnare il Governo, quantomeno con un ordine del giorno, a disporre, nell'ambito del testo unico previsto dall'articolo 29, anche il riordino delle disposizioni previste dalle leggi nn. 317 del 1991, 266 del 1997 e 448 del 1998, nonché dei decreti legislativi nn. 112 e 123 del 1998, per le parti concernenti la materia degli strumenti di sostegno dei sistemi produttivi locali e del ruolo degli enti locali in ordine allo sviluppo economico.

PARERE DELLA XI COMMISSIONE PERMANENTE  
(LAVORO PUBBLICO E PRIVATO)

PARERE FAVOREVOLE

*con le seguenti osservazioni:*

sarebbe opportuno prevedere:

per i lavoratori disoccupati e per quelli in cerca di prima occupazione che svolgano funzioni negli organi esecutivi degli enti locali e delle loro associazioni, l'apertura di una apposita posizione

assicurativa presso l'INPS per il versamento di contributi previdenziali ed assistenziali da parte dell'ente presso il quale svolgono la funzione pubblica. La misura della quota mensile dei versamenti può essere determinata con le stesse modalità previste per i lavoratori autonomi dal comma 1-*bis* dell'articolo 25;

che i termini di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 29 giugno 1998, n. 278, siano riaperti per un periodo di 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

TESTO  
DEL DISEGNO DI LEGGE N. 4493

CAPO I

REVISIONE DELL'ORDINAMENTO  
DELLE AUTONOMIE LOCALI

ART. 1.

*(Autonomia statutaria e regolamentare e partecipazione popolare).*

1. All'articolo 4 della legge 8 giugno 1990, n. 142, dopo il comma 2, è inserito il seguente:

« 2-*bis*. Le norme statutarie in contrasto con le leggi generali della Repubblica che modificano i principi di cui al comma 2 sono adeguate attraverso il procedimento di revisione statutaria entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore delle leggi stesse. Decorso tale termine le norme statutarie in contrasto con i principi sono abrogate ».

2. All'articolo 4, comma 4, della legge 8 giugno 1990, n. 142, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: « Lo statuto entra in vigore decorsi trenta giorni dalla sua affissione all'albo pretorio dell'ente ».

3. All'articolo 5 della legge 8 giugno 1990, n. 142, le parole: « della legge » sono sostituite dalle seguenti: « dei principi fissati dalla legge ».

TESTO  
DELLA COMMISSIONE

CAPO I

REVISIONE DELL'ORDINAMENTO  
DELLE AUTONOMIE LOCALI

ART. 1.

*(Autonomia statutaria e regolamentare e partecipazione popolare).*

**1. All'articolo 4, comma 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142, dopo le parole: « attribuzioni degli organi », sono inserite le seguenti: « , le forme di garanzia e di partecipazione della minoranza, ».**

**2. Identico:**

« 2-*bis*. Le norme statutarie in contrasto con le leggi generali della Repubblica che modificano i principi di cui al comma 2 sono adeguate attraverso il procedimento di revisione statutaria entro **centoventi** giorni dalla data di entrata in vigore delle leggi stesse. Decorso tale termine le norme statutarie in contrasto con i principi sono abrogate. **La legislazione in materia di ordinamento degli enti locali e di disciplina dell'esercizio delle funzioni ad essi conferite enuncia espressamente i principi che costituiscono limite inderogabile per l'autonomia normativa degli enti locali ».**

**3. Identico.**

**4. Identico.**

**4. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge la legislazione in materia di ordinamento degli enti locali e di disciplina dell'esercizio delle funzioni ad essi conferite enuncia espressamente i principi che costituiscono limite inderogabile per l'autonomia normativa degli enti locali.**

5. All'articolo 6, comma 4, della legge 8 giugno 1990, n. 142, è soppressa la parola: « esclusiva ».

ART. 2.

*(Ampliamento dell'autonomia degli enti locali).*

1. L'articolo 2 della legge 8 giugno 1990, n. 142, è sostituito dal seguente:

« ART. 2. — *(Autonomia dei comuni e delle province).* — 1. Le comunità locali, ordinate in comuni e province, sono autonome.

2. Il comune è l'ente locale che rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo.

3. La provincia, ente locale intermedio tra comune e regione, rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo.

4. I comuni e le province hanno autonomia statutaria, normativa, organizzativa ed amministrativa, nonché autonomia impositiva e finanziaria nell'ambito dei propri statuti e regolamenti e delle leggi di coordinamento della finanza pubblica.

5. I comuni e le province sono titolari di funzioni proprie secondo il principio di sussidiarietà. I comuni e le province esercitano altresì le funzioni conferite loro con legge dello Stato e della regione ».

2. All'articolo 3 della legge 8 giugno 1990, n. 142, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, le parole: « disciplina la » sono sostituite dalle seguenti: « indica i principi della »;

b) al comma 4, la parola: « determina » è sostituita dalla seguente: « indica »;

*Soppresso.*

5. *Identico.*

ART. 2.

*(Ampliamento dell'autonomia degli enti locali).*

*Identico:*

« ART. 2. — *(Autonomia dei comuni e delle province).* — 1. *Identico.*

2. *Identico.*

3. La provincia, ente locale intermedio tra comune e regione, rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi, ne promuove **e ne coordina** lo sviluppo.

4. *Identico.*

5. I comuni e le province sono titolari di funzioni proprie secondo il principio di sussidiarietà. **Nell'esercizio delle funzioni proprie e di quelle** conferite loro con legge dello Stato e della regione, **i comuni e le province operano secondo il principio di sussidiarietà, utilizzando l'intervento di famiglie, associazioni, comunità e imprese private** ».

2. *Identico:*

a) *identica;*

b) *identica;*



c) al comma 7, la parola: « fissa » è sostituita dalla seguente: « indica » e le parole: « per la formazione e attuazione degli atti e degli strumenti della programmazione » sono sostituite dalle seguenti: « per gli atti e gli strumenti della programmazione »;

**d) dopo il comma 7, è inserito il seguente:**

**« 7-bis. I comuni e le province deliberano l'alienazione dei propri beni di interesse storico, culturale ed artistico nei soli casi in cui non ne derivi danno alla loro conservazione ».**

ART. 3.

(Partecipazione popolare).

1. All'articolo 6 della legge 8 giugno 1990, n. 142, sono apportate le seguenti modificazioni ed integrazioni:

a) al comma 1, le parole: « dei cittadini » sono sostituite dalla seguente: « popolare »;

b) al comma 2, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « nell'osservanza dei principi stabiliti dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 »;

c) al comma 3, nel secondo periodo, dopo le parole: « Possono essere », è inserita la seguente: « altresì » e la parola: « consultivi » è soppressa;

d) al comma 4, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « salvo si tratti di referendum ».

ART. 4.

(Azione popolare, diritti d'accesso e di informazione dei cittadini).

1. All'articolo 7 della legge 8 giugno 1990, n. 142, sono apportate le seguenti modificazioni ed integrazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

« 1. Ciascun elettore può far valere in giudizio le azioni e i ricorsi che spettano al comune »;

c) al comma 7, **le parole: « fissa i criteri e le procedure » sono sostituite dalle seguenti: « indica i criteri e fissa le procedure »** e le parole: « per la formazione e attuazione degli atti e degli strumenti della programmazione » sono sostituite dalle seguenti: « per gli atti e gli strumenti della programmazione ».

soppressa.

ART. 3.

(Partecipazione popolare).

1. *Identico:*

a) *identica;*

b) *identica;*

c) *identica;*

d) al comma 4, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « **di interesse comunale o provinciale** ».

ART. 4.

(Azione popolare, diritti d'accesso e di informazione dei cittadini).

1. *Identico:*

a) *identica;*

b) al comma 2, secondo periodo, sono aggiunte le seguenti parole: « , salvo che il comune costituendosi abbia aderito alle azioni e ai ricorsi promossi dall'elettore »;

c) al comma 2, dopo il secondo periodo, è aggiunto il seguente: « Le azioni ed i ricorsi di cui al comma 1 sono soggetti ad un deposito forfettario di lire 100.000 al momento dell'iscrizione a ruolo; con il provvedimento che definisce il giudizio è stabilito quale parte debba versare all'erario l'importo complessivo dei bolli non apposti ».

2. L'articolo 23 della legge 7 agosto 1990, n. 241, è sostituito dal seguente:

« ART. 23. — 1. Il diritto di accesso di cui all'articolo 22 si esercita nei confronti delle pubbliche amministrazioni, delle aziende autonome e speciali, degli enti pubblici, dei soggetti gestori di pubblici servizi e delle **Autorità di garanzia e vigilanza** ».

3. All'articolo 25 della legge 7 agosto 1990, n. 241, è aggiunto il seguente comma:

« **6-bis.** Tutti i ricorsi regolati dal presente articolo sono soggetti ad un deposito forfettario di lire 100.000 all'atto dell'iscrizione a ruolo. Con la pronuncia il giudice stabilisce altresì a quale delle parti faccia carico il versamento a favore dell'erario dell'importo complessivo dei bolli non apposti ».

4. Le associazioni di protezione ambientale di cui all'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349, possono proporre le azioni risarcitorie di competenza del giudice ordinario che spettino al comune e alla provincia **inerti**, conseguenti a danno ambientale. L'eventuale risarcimento è liquidato in favore dell'ente sostituito e le spese processuali sono liquidate in favore o a carico dell'associazione.

b) *identica.*

*soppressa.*

2. *Identico:*

« ART. 23. — 1. Il diritto di accesso di cui all'articolo 22 si esercita nei confronti delle pubbliche amministrazioni, delle aziende autonome e speciali, degli enti pubblici e dei gestori di pubblici servizi. **Il diritto di accesso nei confronti delle Autorità di garanzia e di vigilanza si esercita nell'ambito dei rispettivi ordinamenti, secondo quanto previsto dall'articolo 24** ».

*Soppresso.*

3. Le associazioni di protezione ambientale di cui all'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349, possono proporre le azioni risarcitorie di competenza del giudice ordinario che spettino al comune e alla provincia, conseguenti a danno ambientale. L'eventuale risarcimento è liquidato in favore dell'ente sostituito e le spese processuali sono liquidate in favore o a carico dell'associazione.

## ART. 5.

*(Interventi per lo sviluppo delle isole minori).*

1. In ciascuna isola o arcipelago di isole, ad eccezione della Sicilia e della Sardegna, ove esistono più comuni, può essere istituita, **con legge regionale, su proposta dei** comuni interessati, la Comunità isolana o dell'arcipelago, cui si estendono in quanto compatibili, nella prima attuazione, le norme sulle comunità montane.

## ART. 6.

*(Fusione dei comuni, municipi, unione di comuni).*

1. All'articolo 11, comma 4, della legge 8 giugno 1990, n.142, le parole: « di comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti anche con comuni di popolazione superiore » sono sostituite dalle seguenti: « dei comuni ».

2. Il Governo è delegato a emanare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per disciplinare gli aspetti finanziari e organizzativi della fusione e

## ART. 5.

*(Interventi per lo sviluppo delle isole minori).*

1. In ciascuna isola o arcipelago di isole, ad eccezione della Sicilia e della Sardegna, ove esistono più comuni, può essere istituita, **dai** comuni interessati, la Comunità isolana o dell'arcipelago, cui si estendono in quanto compatibili, nella prima attuazione, le norme sulle comunità montane.

## ART. 6.

*(Fusione dei comuni, municipi, unione di comuni).*

1. All'articolo 11 della legge 8 giugno 1990, n. 142, **sono apportate le seguenti modificazioni:**

**a) il comma 2 è sostituito dal seguente:**

**« 2. Le regioni predispongono, concordandolo con i comuni nelle apposite sedi concertative, un programma di individuazione degli ambiti per la gestione associata sovracomunale di funzioni e servizi, realizzato anche attraverso le unioni, che può prevedere altresì la modifica di circoscrizioni comunali e i criteri per la corresponsione di contributi e incentivi alla progressiva unificazione. Il programma è aggiornato ogni tre anni, tenendo anche conto delle unioni costituite ai sensi dell'articolo 26 ».**

**b) al comma 4, le parole: « di comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti anche con comuni di popolazione superiore » sono sostituite dalle seguenti: « dei comuni » e le parole: « agli eventuali » sono sostituite dalla seguente: « ai »;**

**c) il comma 5 è abrogato.**

*Soppresso.*

della unione dei comuni. Nell'emanazione dei decreti legislativi, il Governo si attiene a quanto stabilito dai commi 4 e 5 dell'articolo 11 della legge 8 giugno 1990, n. 142, nonché ai seguenti principi e criteri direttivi:

*a)* il comune derivante dalla fusione e l'unione ricevono, per un periodo determinato, finanziamenti statali e regionali in misura comunque non inferiore alla somma dei finanziamenti che sarebbero spettati ai singoli comuni;

*b)* l'eventuale riduzione dei costi dell'amministrazione conseguente alla fusione e alla unione dei comuni si traduce in una riduzione dell'onere della fiscalità locale gravante sulla popolazione interessata;

*c)* lo statuto del comune risultante dalla fusione prevede le modalità con le quali la riduzione dei costi dell'amministrazione, conseguente alla fusione, è impiegata per l'introduzione di nuovi servizi ovvero per la qualificazione dei servizi esistenti, anziché per la riduzione dell'onere della fiscalità locale.

3. L'articolo 12 della legge 8 giugno 1990, n. 142, è sostituito dal seguente:

« Art. 12. - (*Municipi*). — 1. Lo statuto comunale può prevedere l'istituzione di municipi nei territori delle comunità di cui all'articolo 11, comma 3.

2. Lo statuto e il regolamento disciplinano l'organizzazione e le funzioni dei municipi, potendo prevedere anche organi eletti a suffragio universale diretto. Si applicano agli amministratori dei municipi le norme previste per gli amministratori dei comuni con pari popolazione ».

4. All'articolo 24 della legge 8 giugno 1990, n. 142, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:

« 3-*bis*. Le convenzioni di cui al presente articolo possono prevedere anche la

2. *Identico*.

3. All'articolo 14, comma 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142, dopo la parola: « programmi » sono inserite le seguenti: « da essa proposti ».

4. *Identico*:

« 3-*bis*. Le convenzioni di cui al presente articolo possono prevedere anche la

costituzione di uffici comuni, che operano **di norma** con personale distaccato dagli enti partecipanti, ai quali affidare l'esercizio delle funzioni pubbliche in luogo degli enti partecipanti all'accordo, ovvero la delega di funzioni da parte degli enti partecipanti all'accordo a favore di uno di essi, che opera in luogo e per conto degli enti deleganti ».

5. L'articolo 26 della legge 8 giugno 1990, n. 142, è sostituito dal seguente:

« ART. 26. - (*Unioni di comuni*). - 1. Due o più comuni contermini, appartenenti alla stessa provincia, possono costituire, anche in previsione della loro fusione, una unione per l'esercizio congiunto di una pluralità di funzioni di loro competenza.

2. L'atto costitutivo e lo statuto dell'unione sono approvati dai consigli dei comuni partecipanti con la maggioranza richiesta per le modifiche statutarie.

3. Lo statuto individua le funzioni svolte dall'unione, nonché le risorse ad essa destinate e determina gli organi, nonché i criteri per la loro elezione.

4. L'unione ha potestà regolamentare per la disciplina della propria organizzazione e delle funzioni ad essa affidate.

5. Le regioni promuovono le unioni di comuni e a tal fine provvedono alla erogazione di contributi aggiuntivi a quelli normalmente previsti per i singoli comuni ».

costituzione di uffici comuni, che operano con personale distaccato dagli enti partecipanti, ai quali affidare l'esercizio delle funzioni pubbliche in luogo degli enti partecipanti all'accordo, ovvero la delega di funzioni da parte degli enti partecipanti all'accordo a favore di uno di essi, che opera in luogo e per conto degli enti deleganti ».

5. *Identico*:

« ART. 26 (*Unioni di comuni*). - 1. Le unioni di comuni sono enti locali costituiti da due o più comuni di norma contermini, allo scopo di esercitare congiuntamente una pluralità di funzioni di loro competenza.

2. L'atto costitutivo e lo statuto dell'unione sono approvati dai consigli dei comuni partecipanti con le procedure e la maggioranza richieste per le modifiche statutarie. Lo statuto individua gli organi dell'unione e le modalità per la loro costituzione e individua altresì le funzioni svolte dall'unione e le corrispondenti risorse.

3. Lo statuto deve comunque prevedere il presidente dell'unione scelto tra i sindaci dei comuni interessati e deve prevedere che altri organi siano formati da componenti delle giunte e dei consigli dei comuni associati, garantendo la rappresentanza delle minoranze.

4. L'unione ha potestà regolamentare per la disciplina della propria organizzazione, per lo svolgimento delle funzioni ad essa affidate e per i rapporti anche finanziari con i comuni.

5. Alle unioni di comuni si applicano, in quanto compatibili, i principi previsti per l'ordinamento dei comuni. Alle unioni competono gli introiti derivanti dalle tasse, dalle tariffe e dai contributi sui servizi ad esse affidati ».

6. Dopo l'articolo 26 della legge 8 giugno 1990, n. 142, è inserito il seguente:

« ART. 26-bis (*Esercizio associato delle funzioni*). - 1. Al fine di favorire il processo di riorganizzazione sovracomunale

dei servizi, delle funzioni e delle strutture, le regioni provvedono a disciplinare, con proprie leggi, nell'ambito del programma territoriale di cui all'articolo 11, comma 2, le forme di incentivazione dell'esercizio associato delle funzioni da parte dei comuni, con l'eventuale previsione nel proprio bilancio di un apposito fondo. A tale fine, oltre a quanto stabilito dagli articoli 11, 24 e 26, le regioni si attengono ai seguenti principi fondamentali:

*a)* nella disciplina delle incentivazioni:

1) favoriscono il massimo grado di integrazione tra i comuni, graduando la corresponsione dei benefici in relazione al livello di unificazione, rilevato mediante specifici indicatori con riferimento alla tipologia ed alle caratteristiche delle funzioni e dei servizi associati o trasferiti in modo tale da erogare il massimo dei contributi nelle ipotesi di massima integrazione;

2) prevedono in ogni caso una maggiore integrazione dei contributi nelle ipotesi di fusione e di unione, rispetto alle altre forme di gestione sovracomunale;

3) graduano l'entità dei contributi in modo più che proporzionale rispetto al numero dei comuni coinvolti;

*b)* promuovono le unioni di comuni, senza alcun vincolo alla successiva fusione, prevedendo comunque ulteriori benefici da corrispondere alle unioni che autonomamente deliberino, su conforme proposta dei consigli comunali interessati, di procedere alla fusione ».

7. L'adozione delle leggi regionali di cui all'articolo 26-*bis* della legge 8 giugno 1990, n. 142, introdotto dal comma 6 del presente articolo, avviene entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Trascorso inutilmente tale termine, il Governo, entro i successivi sessanta giorni, sentite le regioni inadempienti e la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, provvede a dettare la relativa disciplina nel rispetto dei principi enunciati nel citato articolo 26-*bis* della legge 8

## ART. 7.

(Comunità montane).

1. All'articolo 28, comma 1, della legge 8 giugno 1990, n. 142, dopo le parole: « parzialmente montani » sono inserite le seguenti: « di norma ».

2. La legge regionale prevede la conferma delle comunità montane interprovinciali già costituite alla data dell'8 giugno 1990, quando la divisione o la modifica delle stesse comprometta il sistema geografico e socio-economico relativo.

3. La legge regionale provvede a regolare i rapporti tra le comunità montane costituite tra comuni montani e parzialmente montani di più province e le province medesime.

4. Dopo il comma 1 dell'articolo 28 della legge 8 giugno 1990, n. 142, è inserito il seguente:

giugno 1990, n. 142. Tale disciplina si applica fino alla data di entrata in vigore della legge regionale.

8. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro dell'interno, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, adotta, con proprio decreto, il regolamento per la definizione dei criteri per l'utilizzo delle risorse di cui all'articolo 31, comma 12, della legge 23 dicembre 1998, n. 448.

## ART. 7.

(Comunità montane).

1. L'articolo 28 della legge 8 giugno 1990, n. 142, è sostituito dal seguente:

« ART. 28. (Comunità montane). — 1. Le comunità montane sono unioni montane, enti locali costituiti fra comuni montani e parzialmente montani, anche appartenenti a province diverse, per la valorizzazione delle zone montane per l'esercizio di funzioni proprie, di funzioni delegate e per l'esercizio associato delle funzioni comunali.

2. La regione verifica l'adeguatezza della dimensione delle comunità montane anche rispetto all'attuazione dell'articolo 3 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.

3. Le unioni di cui al comma 1 conservano a tutti gli effetti le funzioni, le caratteristiche, i finanziamenti e le risorse delle comunità montane come disciplinate dalla normativa previgente. Alle unioni montane si applicano le disposizioni di cui all'articolo 26 e le norme statali e regionali sulle comunità montane, sempre che non siano in contrasto con le disposizioni del medesimo articolo 26. Il presidente della comunità montana è scelto fra i membri dei consigli dei comuni partecipanti e può cumulare la carica di presidente con quella di sindaco di uno dei comuni partecipanti.

4. Al comune montano istituito mediante fusione di più comuni il cui territorio coincide con quello di una comunità

« 1-bis. Salvo diversa disciplina di leggi statali o regionali, all'ordinamento delle comunità montane si applicano le norme, in quanto compatibili, previste per l'ordinamento dei comuni dalla presente legge, dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni ».

ART. 8.

*(Decentramento comunale).*

1. Il comma 4 dell'articolo 13 della legge 8 giugno 1990, n. 142, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

« 4. Gli organi delle circoscrizioni rappresentano le esigenze della popolazione

**montana sono assegnate le funzioni e le risorse attribuite alla stessa in base a norme comunitarie, nazionali e regionali. Con la legge regionale istitutiva del comune montano si provvede allo scioglimento della comunità montana.**

5. Le disposizioni di cui al comma 4 si applicano anche nel caso in cui la fusione ricomprenda comuni non montani. Lo statuto del comune disciplina l'esercizio delle funzioni e l'utilizzazione delle risorse destinate alle zone montane anche prevedendo che le relative delibere collegiali siano assunte con il solo voto dei rappresentanti di tali zone.

6. La legge regionale può escludere dalle comunità montane i comuni parzialmente montani nei quali la popolazione residente nel territorio montano sia inferiore al 15 per cento della popolazione complessiva. Detta esclusione non priva i rispettivi territori montani dei benefici e degli interventi speciali per la montagna stabiliti dall'Unione europea o dalle leggi statali e regionali.

7. Al fine della graduazione e differenziazione degli interventi di competenza delle regioni e delle comunità montane, le regioni, con propria legge, possono provvedere ad individuare nell'ambito territoriale delle singole comunità montane fasce altimetriche di territorio, tenendo conto dell'andamento orografico, del clima, della vegetazione, delle difficoltà nell'utilizzazione agricola del suolo, della fragilità ecologica, dei rischi ambientali e della realtà socio-economica ».

2. Il comma 8 dell'articolo 29 della legge 8 giugno 1990, n. 142, è abrogato.

ART. 8.

*(Decentramento comunale).*

*Identico.*



delle circoscrizioni nell'ambito dell'unità del comune e sono eletti nelle forme stabilite dallo statuto e dal regolamento ».

2. Il comma 5 dell'articolo 13 della legge 8 giugno 1990, n. 142, è sostituito dal seguente:

« 5. Nei comuni con popolazione superiore a trecentomila abitanti, lo statuto può prevedere particolari e più accentuate forme di decentramento di funzioni e di autonomia organizzativa e funzionale, determinando altresì, anche con il rinvio alla normativa applicabile ai comuni aventi uguale popolazione, gli organi di tali forme di decentramento, lo *status* dei componenti e le relative modalità di elezione, nomina o designazione. Il consiglio comunale può deliberare, a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, la revisione della delimitazione territoriale delle circoscrizioni esistenti e la conseguente istituzione delle nuove forme di autonomia ai sensi della normativa statutaria ».

ART. 9.

*(Sede degli uffici delle amministrazioni dello Stato).*

1. Gli uffici periferici delle amministrazioni dello Stato possono essere situati nel capoluogo di provincia o in altro comune della provincia.

**2. Gli uffici centrali delle amministrazioni dello Stato possono essere situati in ogni comune della Repubblica.**

ART. 9.

*(Sede degli uffici delle amministrazioni dello Stato e rapporti tra pubbliche amministrazioni).*

**1. Quando ragioni di economicità e di efficienza lo richiedono,** gli uffici periferici delle amministrazioni dello Stato possono essere situati nel capoluogo di provincia o in altro comune della provincia.

*Soppresso.*

ART. 10.

*(Notificazioni degli atti delle pubbliche amministrazioni).*

**1. Le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legi-**

slativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, possono avvalersi, per le notificazioni dei propri atti, dei messi comunali, qualora non sia possibile eseguire utilmente le notificazioni ricorrendo al servizio postale o alle altre forme di notificazione previste dalla legge.

2. Al comune che vi provvede spetta da parte dell'amministrazione richiedente, per ogni singolo atto notificato, oltre alle spese di spedizione a mezzo posta raccomandata con avviso di ricevimento, una somma determinata con decreto dei Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, dell'interno e delle finanze.

3. L'ente locale richiede, con cadenza semestrale, alle singole Amministrazioni dello Stato la liquidazione e il pagamento delle somme spettanti per tutte le notificazioni effettuate per conto delle stesse Amministrazioni, allegando la documentazione giustificativa. Alla liquidazione e al pagamento delle somme dovute per tutte le notificazioni effettuate per conto della stessa Amministrazione dello Stato provvede, con cadenza semestrale, il dipendente ufficio periferico avente sede nella provincia di appartenenza dell'ente locale interessato. Le entrate di cui al presente comma sono interamente acquisite al bilancio comunale e concorrono al finanziamento delle spese correnti.

4. Sono a carico dei comuni le spese per le notificazioni relative alla tenuta e revisione delle liste elettorali. Le spese per le notificazioni relative alle consultazioni elettorali e referendarie effettuate per conto dello Stato, della regione e della provincia, sono a carico degli enti per i quali si tengono le elezioni e i *referendum*. Ai conseguenti oneri si provvede a carico del finanziamento previsto dal decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica di cui al comma 8 dell'articolo 55 della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

5. Il primo comma dell'articolo 12 della legge 20 novembre 1982, n. 890, è sostituito dal seguente:

«Le norme sulla notificazione degli atti giudiziari a mezzo della posta sono

applicabili alla notificazione degli atti adottati dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, da parte dell'ufficio che adotta l'atto stesso ».

6. Dopo il quinto comma dell'articolo 18 della legge 24 novembre 1981, n. 689, è inserito il seguente:

« La notificazione dell'ordinanza-ingiunzione può essere eseguita dall'ufficio che adotta l'atto, secondo le modalità di cui alla legge 20 novembre 1982, n. 890 ».

7. Ciascuna Amministrazione dello Stato individua l'unità previsionale di base alla quale imputare gli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo entro i limiti delle relative dotazioni di bilancio.

ART. 10.

*(Funzionamento dei consigli e delle giunte comunali e provinciali).*

1. Al comma 1 dell'articolo 31 della legge 8 giugno 1990, n. 142, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Il funzionamento dei consigli, nel quadro dei principi stabiliti dallo statuto, è disciplinato dal regolamento, che prevede, in particolare, le modalità per la convocazione, il numero dei consiglieri necessario per la validità della seduta, le modalità di presentazione e discussione delle proposte ».

ART. 11.

*(Funzionamento dei consigli e delle giunte comunali e provinciali).*

1. Al comma 1 dell'articolo 31 della legge 8 giugno 1990, n. 142, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Il funzionamento dei consigli, nel quadro dei principi stabiliti dallo statuto, è disciplinato dal regolamento, **approvato a maggioranza assoluta**, che prevede, in particolare, le modalità per la convocazione, il numero dei consiglieri necessario per la validità della seduta, le modalità di presentazione e discussione delle proposte ».

2. All'articolo 31 della legge 8 giugno 1990, n. 142, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

« **1-bis. I consigli sono dotati di propria autonomia funzionale e organizzativa disciplinata con il regolamento di cui al comma 1. Il regolamento disciplina anche la gestione delle risorse attribuite al consiglio per il suo funzionamento** ».

2. All'articolo 31 della legge 8 giugno 1990, n. 142, dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:

« 3-bis. Nei consigli provinciali e nei consigli comunali dei comuni con popolazione superiore a quindicimila abitanti, lo statuto può prevedere la figura del presidente del consiglio ed i poteri a lui attribuiti di convocazione e direzione dei lavori del consiglio ».

**« 3-ter. I consigli sono dotati di propria competenza funzionale ed organizzativa, disciplinata con regolamento approvato a maggioranza assoluta. Il regolamento disciplina anche la gestione delle risorse attribuite al consiglio per il suo funzionamento ».**

3. Dopo il comma 6 dell'articolo 31 della legge 8 giugno 1990, n. 142, è inserito il seguente:

« 6-bis. Lo statuto stabilisce i casi di decadenza per la mancata partecipazione alle sedute e le relative procedure, garantendo il diritto del consigliere a far valere le cause giustificative ».

4. All'articolo 31, comma 7, della legge 8 giugno 1990, n. 142, e successive modificazioni, dopo la parola: « comunale » sono inserite le seguenti: « o provinciale »; dopo le parole: « il sindaco » sono inserite le seguenti: « o il presidente della provincia ».

5. All'articolo 31 della legge 8 giugno 1990, n. 142, dopo il comma 7-bis, è inserito il seguente:

« 7-ter. Il presidente del consiglio comunale o provinciale assicura una adeguata e preventiva informazione ai gruppi

3. All'articolo 31 della legge 8 giugno 1990, n. 142, dopo il comma 3 è inserito il seguente:

**« 3-bis. I consigli provinciali e i consigli comunali dei comuni con popolazione superiore a quindicimila abitanti sono presieduti da un presidente eletto tra i consiglieri nella prima seduta del consiglio. Al presidente del consiglio sono attribuiti, tra gli altri, i poteri di convocazione e direzione dei lavori e delle attività del consiglio. Quando lo statuto non dispone diversamente, le funzioni vicarie di presidente del consiglio sono esercitate dal consigliere anziano ai sensi dell'articolo 1, comma 2-ter, della legge 25 marzo 1993, n. 81. Nei comuni con popolazione sino a quindicimila abitanti lo statuto può prevedere la figura del presidente del consiglio ».**

*Soppresso (v. comma 2).*

4. *Identico.*

5. *Identico.*

6. *Identico.*

consiliari e ai singoli consiglieri sulle questioni sottoposte al consiglio ».

6. All'articolo 33 della legge 8 giugno 1990, n. 142, i commi 1 e 2 sono sostituiti dal seguente:

« 1. La giunta comunale e la giunta provinciale sono composte rispettivamente dal sindaco e dal presidente della provincia, che la presiedono, e da un numero **p**ari di assessori, stabilito dagli statuti ».

7. Fino all'adozione delle nuove norme statutarie di cui all'articolo 33, comma 1, della legge 8 giugno 1990, n. 142, nel testo modificato dal comma 6 del presente articolo, le giunte comunali e provinciali sono composte da un numero **p**ari di assessori stabilito rispettivamente nelle seguenti misure:

a) non superiore a 4 nei comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti; non superiore a 6 nei comuni con popolazione compresa tra 10.001 e 100.000 abitanti; non superiore a 10 nei comuni con popolazione compresa tra 100.001 e 250.000 abitanti e nei capoluoghi di provincia con popolazione inferiore a 100.000 abitanti; non superiore a 12 nei comuni con popolazione compresa tra 250.001 e 500.000 abitanti; non superiore a 14 nei comuni con popolazione compresa tra 500.001 e 1.000.000 di abitanti e non superiore a 16 nei comuni con popolazione superiore a 1.000.000 di abitanti;

b) non superiore a 6 per le province a cui sono assegnati 24 consiglieri; non superiore a 8 per le province a cui sono assegnati 30 consiglieri; non superiore a 10 per le province a cui sono assegnati 36 consiglieri; non superiore a 12 per quelle a cui sono assegnati 45 consiglieri.

8. All'articolo 34, comma 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142, come modificato dalla legge 25 marzo 1993, n. 81, le parole

7. *Identico:*

« 1. La giunta comunale e la giunta provinciale sono composte rispettivamente dal sindaco e dal presidente della provincia, che la presiedono, e da un numero di assessori, stabilito dagli statuti, **che comunque non deve essere superiore a un terzo, arrotondato aritmeticamente, del numero dei consiglieri comunali e provinciali** ».

8. Fino all'adozione delle nuove norme statutarie di cui all'articolo 33, comma 1, della legge 8 giugno 1990, n. 142, nel testo modificato dal comma 7 del presente articolo, le giunte comunali e provinciali sono composte da un numero di assessori stabilito rispettivamente nelle seguenti misure:

a) *identica;*

b) *identica.*

*Soppresso.*

**da: « unitamente » fino alla fine del comma sono soppresse.**

9. All'articolo 34 della legge 8 giugno 1990, n. 142, dopo il comma 2, è inserito il seguente:

« 2-bis. Entro sessanta giorni dalla prima seduta del consiglio, il sindaco o il presidente della provincia, sentita la giunta, presenta al consiglio stesso le linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato, tenendo conto delle azioni e dei progetti relativi alle politiche di pari opportunità. Lo statuto ed il regolamento disciplinano i modi della partecipazione del consiglio alla definizione, all'adeguamento e alla verifica periodica della attuazione delle linee programmatiche da parte del sindaco e dei singoli assessori ».

**10. All'articolo 36, comma 1, della legge 8 giugno 1990, n. 142, come modificato dalla legge 25 marzo 1993, n. 81, dopo le parole: « rappresentano l'ente », sono inserite le seguenti: « , determinano di agire e di resistere in giudizio per conto e nell'interesse dello stesso ».**

11. Il comma 3 dell'articolo 36 della legge 8 giugno 1990, n. 142, è sostituito dal seguente:

« 3. Il sindaco coordina e riorganizza, sulla base degli indirizzi espressi dal consiglio comunale e nell'ambito dei criteri eventualmente indicati dalla regione, gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, d'intesa con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, al fine di armonizzare l'espletamento dei servizi con le esigenze complessive e generali degli utenti ».

12. È abrogata la legge 13 luglio 1966, n. 611.

13. Distintivo del presidente della provincia è una fascia di colore azzurro con lo stemma della Repubblica e lo stemma della propria provincia, da portare a tracolla.

14. Nel comma 7 dell'articolo 36 della legge 8 giugno 1990, n. 142, come modifi-

9. *Identico.*

**« 2-bis. Lo statuto e il regolamento indicano altresì le modalità di esercizio della funzione di controllo del consiglio sull'attuazione degli obiettivi programmatici, sull'efficienza della gestione, sull'organizzazione dei servizi e sulla contabilità relativa alla gestione delle entrate e delle spese ».**

*Soppresso.*

10. *Identico.*

11. *Identico.*

12. *Identico.*

13. *Identico.*

cato dall'articolo 4, comma 2, della legge 15 maggio 1997, n. 127, sono soppresse le parole: « della spalla destra ».

15. All'articolo 37 della legge 8 giugno 1990, n. 142, e successive modificazioni, al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: « almeno due quinti dei consiglieri assegnati » sono inserite le seguenti: « , senza computare a tal fine il sindaco e il presidente della provincia, ».

16. All'articolo 38 della legge 8 giugno 1990, n. 142, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

« 2-bis. In casi di emergenza, connessi con il traffico e/o con l'inquinamento, ovvero quando a causa di circostanze straordinarie si verificano particolari necessità dell'utenza, il sindaco può modificare gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici nonché, d'intesa con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, adottando i provvedimenti di cui al comma 2 ».

#### ART. 11.

*(Partecipazione dei sindaci e dei presidenti di provincia alle sedute del Comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica).*

1. I sindaci dei comuni capoluogo di provincia e i presidenti di provincia partecipano di diritto alle sedute del Comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica che hanno ad oggetto le esigenze di sicurezza delle città ed i relativi interventi. A tal fine possono altresì richiedere apposite riunioni del Comitato e presentare documenti ed indirizzi programmatici.

14. *Identico.*

15. *Identico:*

« 2-bis. In casi di emergenza, connessi con il traffico e/o con l'inquinamento **atmosferico o acustico**, ovvero quando a causa di circostanze straordinarie si verificano particolari necessità dell'utenza, il sindaco può modificare gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, d'intesa con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, adottando i provvedimenti di cui al comma 2 ».

#### ART. 12.

*(Partecipazione dei sindaci alle sedute del Comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica).*

1. All'articolo 20 della legge 1° aprile 1981, n. 121, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, dopo la parola: « questore », sono inserite le seguenti: « , dal sindaco del comune capoluogo di provincia »;

b) dopo il quarto comma, è aggiunto il seguente:

« Alla convocazione e alla formazione dell'ordine del giorno del Comitato provvede il prefetto. La convocazione è in ogni caso disposta quando lo richiede il sindaco

del comune capoluogo di provincia per la trattazione di questioni attinenti alla sicurezza della comunità locale o per la prevenzione di tensioni o conflitti sociali che possono comportare turbamenti dell'ordine o della sicurezza pubblica in ambito comunale. Per la trattazione delle medesime questioni, su richiesta del sindaco, è altresì integrato, ove occorra, l'ordine del giorno del Comitato. Alle riunioni del Comitato il prefetto può inoltre convocare anche i sindaci degli altri comuni interessati, i quali possono altresì richiedere apposite riunioni dello stesso e presentare documenti e indirizzi programmatici, qualora le questioni da trattare siano riferibili ai loro ambiti territoriali ».

**ART. 12.**

*(Materie regolate dagli statuti degli enti locali).*

1. Gli statuti degli enti locali disciplinano:

a) il potere ispettivo dei consiglieri esercitabile mediante interrogazioni, interpellanze, mozioni;

b) la designazione, da parte delle opposizioni, della presidenza delle commissioni consiliari aventi funzioni di controllo o di garanzia;

c) il potere di informazione dei consiglieri anche mediante la nomina di una rappresentanza dei gruppi di minoranza negli organi collegiali degli enti, aziende ed istituzioni dipendenti dall'ente nonché in tutte le commissioni, anche a carattere consultivo, previste dalla legge.

**ART. 13.**

*(Autonomia organizzativa e ordinamento del personale).*

1. All'articolo 51 della legge 8 giugno 1990, n. 142, prima del comma 1 è inserito il seguente:

« **01. Ferme restando le disposizioni dettate dalla normativa concernente gli**

*Soppresso.*

**ART. 13.**

*(Autonomia organizzativa e ordinamento del personale).*

1. *Identico:*

« 01. È abrogato l'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno



enti locali dissestati e strutturalmente deficitari di cui all'articolo 45 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni, i comuni, le province e gli altri enti locali territoriali, nel rispetto dei principi fissati dalla presente legge, provvedono alla determinazione delle proprie dotazioni organiche, previa verifica dei carichi di lavoro ove si tratti di comuni con popolazione superiore a quindicimila abitanti, nonché all'organizzazione e gestione del personale nell'ambito della propria autonomia normativa ed organizzativa, con i soli limiti derivanti dalle proprie capacità di bilancio e dalle esigenze di esercizio delle funzioni, dei servizi e dei compiti loro attribuiti. È conseguentemente abrogato l'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 347. Nell'organizzazione e gestione del personale gli enti locali tengono conto di quanto previsto dalla contrattazione collettiva di lavoro. **Il personale assegnato ai comuni ai sensi dell'ultimo periodo del comma 46 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, viene collocato in un ruolo sovranumerario ad esaurimento in attesa che si rendano liberi posti nell'organico dell'ente di pari livello da destinare, prioritariamente, a detto personale ».**

2. Al comma 1 dell'articolo 46 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, dopo le parole: « polizia municipale », sono inserite le seguenti: « e delle guardie provinciali »; e dopo le parole: « culturali e ambientali » sono inserite le seguenti: « , ad attività di vigilanza ittico-venatoria in ambito provinciale, per servizi di tutela ambientale e di gestione dei beni culturali di interesse dei comuni ».

1983, n. 347. Nell'organizzazione e gestione del personale gli enti locali tengono conto di quanto previsto dalla contrattazione collettiva di lavoro.

2. *Identico.*

3. All'articolo 53 della legge 8 giugno 1990, n. 142, il primo periodo del comma 1 è sostituito dal seguente: « Su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla giunta ed al consiglio che non sia mero atto di indirizzo deve essere richiesto il parere in ordine alla sola regolarità tecnica del responsabile del servizio interessato e, qualora comporti impegno di spesa, del responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ».

**ART. 14.****(Composizione del collegio dei sindaci revisori).**

1. All'articolo 57 della legge 8 giugno 1990, n. 142, dopo il comma 9 è aggiunto il seguente:

« **9-bis.** Nelle province e nei comuni dotati di collegio dei sindaci revisori lo statuto disciplina le modalità di elezione dell'organo collegiale, assicurando che in esso sia comunque garantita la presenza di un rappresentante dei gruppi di minoranza ».

**ART. 15.****(Contratti).**

1. All'articolo 56 della legge 8 giugno 1990, n. 142, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la rubrica è sostituita dalla seguente: « Determinazioni a contrattare e relative procedure »;

b) al comma 1, le parole: « da apposita deliberazione » sono sostituite dalle seguenti: « da apposita determinazione del responsabile del procedimento di spesa ».

**CAPO II****AREE METROPOLITANE****ART. 16.**

*(Modifiche alla legge 8 giugno 1990, n. 142, in materia di aree e città metropolitane).*

1. Il Capo VI della legge 8 giugno 1990, n. 142, è sostituito dal seguente:

« Capo VI — AREE METROPOLITANE. — ART. 17. *(Aree metropolitane).* — 1. Sono

*Soppresso.*

**ART. 14.****(Contratti).**

*Identico.*

**CAPO II****AREE METROPOLITANE****ART. 15.**

*(Modifiche alla legge 8 giugno 1990, n. 142, in materia di aree e città metropolitane).*

1. *Identico:*

« Capo VI — AREE METROPOLITANE. — ART. 17. *(Aree metropolitane).* — 1. Sono

considerate aree metropolitane le zone comprendenti i comuni di Torino, Milano, Venezia, Genova, Bologna, Firenze, Roma, Bari, Napoli e gli altri comuni i cui insediamenti abbiano con essi rapporti di stretta integrazione in ordine alle attività economiche, ai servizi essenziali alla vita sociale, nonché alle relazioni culturali e alle caratteristiche territoriali.

2. Su conforme proposta degli enti locali interessati la regione procede entro centottanta giorni alla delimitazione territoriale dell'area metropolitana.

ART. 18. (*Città metropolitane*). — 1. Nelle aree metropolitane di cui all'articolo 17, il comune capoluogo e gli altri comuni ad esso uniti da contiguità territoriale e da rapporti di stretta integrazione in ordine all'attività economica, ai servizi essenziali, alle relazioni sociali e culturali possono costituirsi in città metropolitane ad ordinamento differenziato.

2. A tal fine, su iniziativa degli enti locali territoriali interessati, la regione istituisce entro sei mesi dall'istanza un'assemblea, composta dai rappresentanti degli enti medesimi, cui compete adottare una proposta di statuto della città metropolitana, che ne indichi il territorio, la forma di governo, l'organizzazione, l'articolazione interna e le funzioni.

3. La proposta di istituzione della città metropolitana, **con il relativo statuto**, è sottoposta a *referendum* a cura di ciascun comune partecipante, entro centottanta giorni dalla sua approvazione. Se la proposta riceve il voto favorevole della maggioranza degli aventi diritto al voto espressa nella metà più uno dei comuni partecipanti, essa è trasmessa dalla regione entro i suc-

considerate aree metropolitane le zone comprendenti i comuni di Torino, Milano, Venezia, Genova, Bologna, Firenze, Roma, Bari, Napoli e gli altri comuni i cui insediamenti abbiano con essi rapporti di stretta integrazione **territoriale e** in ordine alle attività economiche, ai servizi essenziali alla vita sociale, nonché alle relazioni culturali e alle caratteristiche territoriali.

2. Su conforme proposta degli enti locali interessati la regione procede entro centottanta giorni alla delimitazione territoriale dell'area metropolitana. **Qualora la regione non provveda entro il termine indicato, il Governo, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, invita la regione a provvedere entro un ulteriore termine, scaduto il quale procede alla delimitazione dell'area metropolitana.**

**3. Restano ferme le città metropolitane e le aree metropolitane definite dalle regioni a statuto speciale.**

ART. 18. (*Città metropolitane*). — 1. Nelle aree metropolitane di cui all'articolo 17, il comune capoluogo e gli altri comuni ad esso uniti da contiguità territoriale e da rapporti di stretta integrazione **ambientale e** in ordine all'attività economica, ai servizi essenziali, alle relazioni sociali e culturali possono costituirsi in città metropolitane ad ordinamento differenziato.

2. **A tale fine, il sindaco del comune capoluogo e il presidente della provincia, d'intesa tra loro, convocano entro sei mesi l'assemblea dei rappresentanti degli enti locali interessati. L'assemblea, su conforme deliberazione dei consigli comunali, adotta una proposta di statuto della città metropolitana, che ne indichi il territorio, la forma di governo, l'organizzazione, l'articolazione interna e le funzioni.**

3. La proposta di istituzione della città metropolitana è sottoposta a *referendum* a cura di ciascun comune partecipante, entro centottanta giorni dalla sua approvazione. Se la proposta riceve il voto favorevole della maggioranza degli aventi diritto al voto espressa nella metà più uno dei comuni partecipanti, essa è trasmessa dalla regione entro i successivi novanta giorni ad una

cessivi novanta giorni ad una delle due Camere per l'approvazione con legge.

4. All'elezione degli organi della città metropolitana si procede entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge di cui al comma 3.

5. La città metropolitana, comunque denominata, acquisisce le funzioni della provincia; attua il decentramento previsto dallo statuto, salvaguardando l'identità delle originarie collettività locali.

6. Quando la città metropolitana non coincide con il territorio di una provincia, si procede alla nuova delimitazione delle circoscrizioni provinciali o all'istituzione di nuove province, anche in deroga alle previsioni di cui all'articolo 16, considerando l'area della città come territorio di una nuova provincia.

ART. 19. — (*Esercizio coordinato di funzioni*). — 1. Fino all'istituzione della città metropolitana, la regione, previa intesa con gli enti locali interessati, può definire ambiti sovracomunali per l'esercizio coordinato delle funzioni degli enti locali, attraverso forme associative e di cooperazione, nelle seguenti materie:

- a) pianificazione territoriale;
- b) reti infrastrutturali e servizi a rete;
- c) piani di traffico intercomunali;
- d) rilevamento dell'inquinamento atmosferico;
- e) interventi di tutela idrogeologica;
- f) raccolta, distribuzione e depurazione delle acque;
- g) smaltimento dei rifiuti;
- h) grande distribuzione commerciale;
- i) attività culturali;
- l) funzioni dei sindaci ai sensi dell'articolo 36, comma 3.

delle due Camere per l'approvazione con legge.

4. *Identico.*

5. *Identico.*

6. Quando la città metropolitana non coincide con il territorio di una provincia, si procede alla nuova delimitazione delle circoscrizioni provinciali o all'istituzione di nuove province, anche in deroga alle previsioni di cui all'articolo 16, considerando l'area della città come territorio di una nuova provincia. **Le regioni a statuto speciale possono adeguare il proprio ordinamento ai principi contenuti nel presente comma.**

ART. 19. — (*Esercizio coordinato di funzioni*). — *Identico.*

ART. 20. (*Revisione delle circoscrizioni territoriali*). — 1. Istituita la città metropolitana, la regione, previa intesa con gli enti locali interessati, può procedere alla revisione delle circoscrizioni territoriali dei comuni compresi nell'area metropolitana ».

## ART. 17.

(*Norme transitorie*).

1. Sono fatti salvi gli atti e i procedimenti posti in essere, ai fini della delimitazione di aree metropolitane e della istituzione di città metropolitane, dalle regioni e dagli enti locali sulla base delle norme vigenti fino alla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Le procedure concernenti il riordino territoriale e l'attribuzione di funzioni già iniziate alla data di entrata in vigore della presente legge sono ultimate osservando la disciplina di cui alla legge medesima.

## CAPO III

DISCIPLINA DELLO STATUS DEGLI  
AMMINISTRATORI LOCALI

## ART. 18.

(*Disposizioni generali*).

1. La Repubblica tutela il diritto di ogni cittadino chiamato a ricoprire cariche pubbliche nelle amministrazioni degli enti lo-

ART. 20. (*Revisione delle circoscrizioni territoriali*). — *Identico* ».

## ART. 16.

(*Norme transitorie*).

1. **Previa deliberazione dei consigli comunali interessati**, sono fatti salvi gli atti e i procedimenti posti in essere, ai fini della delimitazione di aree metropolitane e della istituzione di città metropolitane, dalle regioni e dagli enti locali sulla base delle norme vigenti fino alla data di entrata in vigore della presente legge.

2. *Identico*.

3. **Le regioni attuano il trasferimento di funzioni alle città metropolitane secondo i principi e le modalità di cui alla legge 15 marzo 1997, n. 59, modificando, ove occorra, i provvedimenti legislativi già adottati prima della costituzione della città metropolitana entro il termine di sei mesi da tale costituzione. Decorso inutilmente tale termine, il Governo, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, invita la regione a provvedere entro un ulteriore termine, scaduto il quale esercita entro tre mesi i poteri sostitutivi.**

## CAPO III

DISCIPLINA DELLO STATUS DEGLI  
AMMINISTRATORI LOCALI

## ART. 17.

(*Disposizioni generali*).

1. *Identico*.

cali ad espletare il mandato, disponendo del tempo, dei servizi e delle risorse necessari ed usufruendo di indennità e di rimborsi spese nei modi e nei limiti previsti dalla legge.

2. La presente legge disciplina il regime delle aspettative, dei permessi e delle indennità degli amministratori degli enti locali. Per amministratori si intendono i sindaci, anche metropolitani, i presidenti delle province, i consiglieri e **gli assessori** dei comuni anche metropolitani, e delle province, i presidenti dei consigli comunali e provinciali, i presidenti, i consiglieri e gli assessori delle comunità montane, i componenti degli organi delle strutture associative tra enti locali, nonché i membri degli organi di decentramento.

ART. 19.

*(Condizione giuridica degli amministratori locali).*

1. Gli amministratori di comuni, province ed altri enti locali devono astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione di delibere riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini sino al quarto grado. L'obbligo di astensione non si applica ai provvedimenti normativi o di carattere generale, quali i piani urbanistici, se non nei casi in cui sussista una corre-

2. **Il presente Capo** disciplina il regime delle aspettative, dei permessi e delle indennità degli amministratori degli enti locali. Per amministratori si intendono i sindaci, anche metropolitani, i presidenti delle province, i consiglieri dei comuni anche metropolitani e delle province, **i componenti delle giunte comunali e provinciali**, i presidenti dei consigli comunali e provinciali, i presidenti, i consiglieri e gli assessori delle comunità montane, i componenti degli organi delle strutture associative tra enti locali, nonché i membri degli organi di decentramento.

3. **Per gli amministratori degli Istituti autonomi case popolari (IACP) comunque denominati la regione può adeguare la disciplina del relativo status, quanto ai permessi e alle aspettative, ai principi e ai criteri contenuti nelle disposizioni di cui al presente Capo. Fino all'approvazione delle leggi regionali le regioni possono a richiesta collocare i presidenti, e i vice presidenti ove previsti, in aspettativa non retribuita ai sensi dell'articolo 20, con oneri previdenziali a carico degli stessi Istituti. I componenti dei consigli di amministrazione dei suddetti Istituti possono parimenti richiedere di usufruire dei permessi di cui all'articolo 22, commi 3 e 4.**

ART. 18.

*(Condizione giuridica degli amministratori locali).*

1. Gli amministratori **di cui all'articolo 17, comma 2**, devono astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione di delibere riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini sino al quarto grado. L'obbligo di astensione non si applica ai provvedimenti normativi o di carattere generale, quali i piani urbanistici, se non nei casi in cui sussista una corre-

lazione immediata e diretta fra il contenuto della deliberazione e specifici interessi dell'amministratore o di parenti o affini.

2. Il comportamento degli amministratori, nell'esercizio delle proprie funzioni, deve essere improntato all'imparzialità e al **rispetto del** principio di buona amministrazione, nel pieno rispetto della autonomia gestionale ed operativa dei responsabili dei servizi amministrativi e tecnici.

3. Con norme regolamentari gli enti locali fissano le modalità attraverso le quali fornire servizi, tramite i propri uffici o con strutture apposite, ai singoli consiglieri ed ai gruppi consiliari per un più adeguato esercizio del loro mandato. Fra i servizi previsti sono comprese adeguate risorse ed attrezzature per le attività dei gruppi consiliari regolarmente costituiti.

4. Gli amministratori lavoratori dipendenti, pubblici e privati, non possono essere soggetti, se non per consenso espresso, a trasferimenti durante l'esercizio del mandato. La richiesta dei predetti lavoratori di avvicinamento al luogo in cui viene svolto il mandato amministrativo deve essere esaminata dal datore di lavoro con criteri di priorità. Nella assegnazione della sede per l'espletamento del servizio militare di leva o di sue forme sostitutive è riconosciuta agli amministratori locali la priorità per la sede di espletamento del mandato amministrativo o per le sedi a questa più vicine.

#### ART. 20.

*(Termine per la rimozione di cause di ineleggibilità o di incompatibilità).*

1. L'articolo 7, quarto comma, della legge 23 aprile 1981, n. 154, deve essere interpretato nel senso che il termine ivi previsto, per eliminare cause di ineleggibilità o di incompatibilità alle cariche di consigliere regionale, provinciale, comu-

lazione immediata e diretta fra il contenuto della deliberazione e specifici interessi dell'amministratore o di parenti o affini.

2. Il comportamento degli amministratori, nell'esercizio delle proprie funzioni, deve essere improntato all'imparzialità e al principio di buona amministrazione, nel pieno rispetto della **distinzione tra le funzioni, competenze e responsabilità degli amministratori di cui all'articolo 17, comma 2, e quelle proprie dei dirigenti delle rispettive amministrazioni.**

3. *Identico.*

4. *Identico.*

#### ART. 19.

*(Termine per la rimozione di cause di ineleggibilità o di incompatibilità).*

**1. All'articolo 7 della legge 23 aprile 1981, n. 154, dopo il quarto comma è aggiunto il seguente:**

**« Nel caso in cui venga proposta azione di accertamento in sede giurisdizionale, il**

nale o circoscrizionale, si applica anche nel caso in cui ne sia proposta azione di accertamento in sede giurisdizionale e decorre dalla data di notificazione del ricorso giurisdizionale al tribunale competente per territorio.

## ART. 21.

(Aspettative).

1. Gli amministratori locali lavoratori dipendenti possono essere collocati a richiesta in aspettativa non retribuita per tutto il periodo di espletamento del mandato.

## ART. 22.

(Indennità).

1. L'amministrazione locale determina una indennità di funzione, nei limiti fissati dalla presente legge, per il sindaco, il presidente della provincia, il sindaco metropolitano, il presidente della comunità montana, i presidenti delle circoscrizioni, i presidenti dei consigli comunali e provinciali, nonché i componenti degli organi esecutivi dei comuni e ove previste delle loro articolazioni, delle province, delle città metropolitane, delle comunità montane e delle altre forme associative. Tale indennità è dimezzata per i lavoratori dipendenti che non abbiano richiesto l'aspettativa **e per quelli che siano collocati in aspettativa retribuita.**

2. Fino alla data di entrata in vigore della presente legge, agli assessori dei comuni capoluogo di provincia con popolazione inferiore ai cinquantamila abitanti spetta l'indennità prevista per i comuni della classe superiore la cui popolazione è da cinquantamila a centomila abitanti, in ordine ai quali si prevede il limite del

**termine di dieci giorni previsto dal quarto comma decorre dalla data di notificazione del ricorso ».**

## ART. 20.

(Aspettative).

1. Gli amministratori locali **di cui all'articolo 17, comma 2, che siano** lavoratori dipendenti possono essere collocati a richiesta in aspettativa non retribuita per tutto il periodo di espletamento del mandato. **Il periodo di aspettativa è considerato come servizio effettivamente prestato, nonché come legittimo impedimento per il compimento del periodo di prova.**

## ART. 21.

(Indennità).

1. **Il decreto di cui al comma 9 determina** una indennità di funzione, nei limiti fissati **dal presente articolo**, per il sindaco, il presidente della provincia, il sindaco metropolitano, il presidente della comunità montana, i presidenti delle circoscrizioni, i presidenti dei consigli comunali e provinciali, nonché i componenti degli organi esecutivi dei comuni e ove previste delle loro articolazioni, delle province, delle città metropolitane, delle comunità montane, **delle unioni di comuni** e delle altre forme associative. Tale indennità è dimezzata per i lavoratori dipendenti che non abbiano richiesto l'aspettativa.

2. **Fino all'emanazione del decreto di cui al comma 9**, agli assessori dei comuni capoluogo di provincia con popolazione inferiore ai cinquantamila abitanti **può essere attribuita** l'indennità prevista per i comuni della classe superiore la cui popolazione è da cinquantamila a centomila abitanti, in ordine ai quali si prevede il



sessanta per cento per l'indennità degli assessori rispetto all'ammontare delle indennità previste per il sindaco.

3. I consiglieri comunali, provinciali, circoscrizionali e delle comunità montane hanno diritto a percepire, nei limiti fissati dalla presente legge, un gettone di presenza. In nessun caso l'ammontare percepito nell'ambito di un mese da un consigliere può superare l'importo pari ad un quarto dell'indennità massima prevista per il rispettivo sindaco o presidente in base al decreto di cui al comma 9.

4. Ai soli fini dell'applicazione delle norme relative al divieto di cumulo tra pensione e redditi, le indennità di cui ai commi precedenti non sono assimilabili ai redditi da lavoro di qualsiasi natura.

5. Gli statuti e i regolamenti degli enti possono prevedere che l'interessato richieda la trasformazione del gettone di presenza in una indennità di funzione, sempre che sia stato collocato in aspettativa non retribuita e sempre che tale regime di indennità comporti per l'ente pari o minori oneri finanziari. Il regime di indennità di funzione per i consiglieri prevede l'applicazione di detrazioni dalle indennità in caso di non giustificata assenza dalle sedute degli organi collegiali.

6. Le indennità di funzione previste dalla presente legge non sono tra loro cumulabili.

7. Le indennità di funzione sono cumulabili con i gettoni di presenza quando siano dovuti per diversi mandati elettivi ricoperti dalla stessa persona.

8. Agli amministratori ai quali viene corrisposta l'indennità di funzione prevista dalla presente legge non è dovuto alcun gettone per la partecipazione a sedute degli organi collegiali del medesimo ente, né di commissioni che di quell'organo costituiscono articolazioni interne ed esterne.

limite del sessanta per cento per l'indennità degli assessori rispetto all'ammontare delle indennità previste per il sindaco.

3. I consiglieri comunali, provinciali, circoscrizionali e delle comunità montane hanno diritto a percepire, nei limiti fissati dalla presente legge, un gettone di presenza **per la partecipazione a consigli e commissioni**. In nessun caso l'ammontare percepito nell'ambito di un mese da un consigliere può superare l'importo pari ad un **terzo** dell'indennità massima prevista per il rispettivo sindaco o presidente in base al decreto di cui al comma 9.

4. *Identico.*

5. Gli statuti e i regolamenti degli enti possono prevedere che **all'interessato competente, a richiesta**, la trasformazione del gettone di presenza in una indennità di funzione, sempre che sia stato collocato in aspettativa non retribuita e sempre che tale regime di indennità comporti per l'ente pari o minori oneri finanziari. Il regime di indennità di funzione per i consiglieri prevede l'applicazione di detrazioni dalle indennità in caso di non giustificata assenza dalle sedute degli organi collegiali.

6. Le indennità di funzione previste dalla presente legge non sono tra loro cumulabili. **L'interessato opta per la percezione di una delle due indennità ovvero per la percezione del 50 per cento di ciascuna.**

7. Le indennità di funzione sono cumulabili con i gettoni di presenza quando siano dovuti per **mandati elettivi presso enti diversi, ricoperti dalla stessa persona.**

8. *Identico.*

9. La misura minima delle indennità di funzione e dei gettoni di presenza di cui al presente articolo è determinata, senza maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'interno, adottato, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, nel rispetto dei seguenti criteri:

a) equiparazione del trattamento per categorie di amministratori;

b) articolazione delle indennità in rapporto con la dimensione demografica degli enti, tenuto conto delle fluttuazioni stagionali della popolazione, **nonché** della percentuale delle entrate proprie dell'ente rispetto al totale delle entrate;

c) articolazione dell'indennità di funzione dei presidenti dei consigli, dei vice-sindaci e dei vice presidenti delle province, degli assessori e dei consiglieri che hanno optato per tale indennità, in rapporto alla misura della stessa stabilita per il sindaco e per il presidente della provincia. Al presidente ed agli assessori delle comunità montane sono attribuite le indennità di funzione in misura percentuale su quella prevista per un comune avente popolazione pari a quella della comunità montana;

d) definizione di speciali indennità di funzione per gli amministratori delle città metropolitane in relazione alle particolari funzioni ad esse assegnate.

9. *Identico:*

a) *identica;*

b) articolazione delle indennità in rapporto con la dimensione demografica degli enti, tenuto conto delle fluttuazioni stagionali della popolazione, della percentuale delle entrate proprie dell'ente rispetto al totale delle entrate, **dell'ammontare del bilancio di parte corrente;**

c) articolazione dell'indennità di funzione dei presidenti dei consigli, dei vice-sindaci e dei vice presidenti delle province, degli assessori e dei consiglieri che hanno optato per tale indennità, in rapporto alla misura della stessa stabilita per il sindaco e per il presidente della provincia. Al presidente ed agli assessori delle comunità montane **e delle associazioni intercomunali** sono attribuite le indennità di funzione in misura percentuale su quella prevista per un comune avente popolazione pari a quella della comunità montana **o dell'associazione intercomunale;**

d) *identica;*

e) **determinazione dell'indennità spettante al presidente della provincia e al sindaco dei comuni con popolazione superiore ai 10 mila abitanti, comunque non inferiore al trattamento economico fondamentale del segretario generale dei rispettivi enti; per i comuni con popolazione inferiore ai 10 mila abitanti, nella deter-**

10. Il decreto ministeriale di cui al comma 9 è rinnovato ogni tre anni ai fini dell'adeguamento della misura minima delle indennità e dei gettoni di presenza sulla base della media degli indici annuali dell'ISTAT di variazione del costo della vita applicando, alle misure stabilite per l'anno precedente, la variazione verificatasi nel biennio nell'indice dei prezzi al consumo rilevata dall'ISTAT e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* relativa al mese di luglio di inizio ed al mese di giugno di termine del biennio.

11. Le indennità, determinate ai sensi del comma 9, possono essere incrementate, con delibera rispettivamente di giunta e consiglio, a condizione che con tale incremento la spesa complessiva risultante non superi una quota predeterminata dello stanziamento di bilancio per le spese correnti. Tale quota è fissata, in rapporto alla dimensione demografica degli enti, dal decreto di cui al comma 9. La presente disposizione non si applica agli enti locali in stato di dissesto finanziario.

**12. All'onere finanziario derivante dall'attuazione della presente legge provvedono gli enti interessati, senza alcun onere per il bilancio dello Stato.**

ART. 23.

(*Permessi*).

1. I lavoratori dipendenti, pubblici e privati, eletti nei consigli comunali, provin-

**minazione dell'indennità si tiene conto del trattamento economico fondamentale del segretario comunale;**

**f) previsione dell'integrazione dell'indennità dei sindaci e dei presidenti di provincia, a fine mandato, con una somma pari a una indennità mensile, spettante per ciascun anno di mandato.**

10. Il decreto ministeriale di cui al comma 9 è rinnovato ogni tre anni ai fini dell'adeguamento della misura minima delle indennità e dei gettoni di presenza sulla base della media degli indici annuali dell'ISTAT di variazione del costo della vita applicando, alle misure stabilite per l'anno precedente, la variazione verificatasi nel biennio nell'indice dei prezzi al consumo rilevata dall'ISTAT e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* relativa al mese di luglio di inizio ed al mese di giugno di termine del biennio. **Su richiesta della Conferenza Stato-città ed autonomie locali si può procedere alla revisione del decreto ministeriale di cui al comma 9 con la medesima procedura ivi indicata.**

**11. Le indennità e i gettoni di presenza, determinati ai sensi del comma 9, possono essere incrementati o diminuiti con delibera rispettivamente di giunta e di consiglio. Nel caso di incremento la spesa complessiva risultante non deve superare una quota predeterminata dello stanziamento di bilancio per le spese correnti, fissata, in rapporto alla dimensione demografica degli enti, dal decreto di cui al comma 9. Sono esclusi dalla possibilità di incremento gli enti locali in condizioni di dissesto finanziario.**

*Soppresso.*

ART. 22.

(*Permessi*).

1. I lavoratori dipendenti, pubblici e privati, **componenti dei** consigli comunali, pro-

ciali, metropolitani, delle comunità montane e delle unioni dei comuni, nonché nei consigli circoscrizionali dei comuni superiori a 500.000 abitanti hanno diritto di assentarsi dal servizio per l'intera giornata in cui sono convocati i rispettivi consigli. Nel caso in cui i consigli si svolgano in orario serale, i predetti lavoratori hanno diritto di non riprendere il lavoro prima delle ore 8 del giorno successivo; nel caso in cui i lavori dei consigli si protraggano oltre la mezzanotte, hanno diritto di assentarsi dal servizio per l'intera giornata successiva.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano altresì nei confronti dei militari di leva o richiamati e di coloro che svolgono il servizio sostitutivo previsto dalla legge. Ai sindaci, ai presidenti di provincia ed ai presidenti dei consigli comunali e provinciali si applicano, per quanto concerne il servizio militare di leva e il servizio sostitutivo, compresi i periodi di richiamo, le stesse norme vigenti in materia per gli eletti nei consigli regionali nelle stesse condizioni.

3. I lavoratori dipendenti facenti parte delle giunte comunali, provinciali, metropolitane, delle comunità montane, nonché degli organi esecutivi dei consigli circoscrizionali, dei municipi, delle unioni di comuni, delle associazioni e dei consorzi fra enti locali, ovvero facenti parte delle commissioni consiliari o circoscrizionali formalmente istituite, ovvero membri delle conferenze dei capigruppo e degli organismi di pari opportunità, previsti dagli statuti e dai regolamenti consiliari, hanno diritto di assentarsi dal servizio per partecipare alle riunioni degli organi di cui fanno parte per la loro effettiva durata. Il diritto di assentarsi di cui al presente comma comprende il tempo per raggiungere il luogo della riunione e rientrare al posto di lavoro.

4. Gli eletti o nominati negli organi esecutivi dei comuni, delle province, delle città metropolitane, delle unioni dei comuni, delle comunità montane e delle altre forme associative di enti locali, e i presidenti dei consigli comunali, provinciali e

vinciali, metropolitani, delle comunità montane e delle unioni dei comuni, nonché nei consigli circoscrizionali dei comuni superiori a 500.000 abitanti hanno diritto di assentarsi dal servizio per l'intera giornata in cui sono convocati i rispettivi consigli. Nel caso in cui i consigli si svolgano in orario serale, i predetti lavoratori hanno diritto di non riprendere il lavoro prima delle ore 8 del giorno successivo; nel caso in cui i lavori dei consigli si protraggano oltre la mezzanotte, hanno diritto di assentarsi dal servizio per l'intera giornata successiva.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano altresì nei confronti dei militari di leva o richiamati e di coloro che svolgono il servizio sostitutivo previsto dalla legge. Ai sindaci, ai presidenti di provincia, ai presidenti dei consigli comunali e provinciali, **ai presidenti delle comunità montane e ai presidenti dei consigli circoscrizionali** si applicano, per quanto concerne il servizio militare di leva e il servizio sostitutivo, compresi i periodi di richiamo, le stesse norme vigenti in materia per gli eletti nei consigli regionali nelle stesse condizioni.

3. *Identico.*

4. *Identico.*

circoscrizionali hanno diritto, oltre ai permessi di cui ai precedenti commi, di assentarsi dai rispettivi posti di lavoro per un massimo di 24 ore lavorative al mese, elevate a 48 ore per i sindaci, presidenti delle province, sindaci metropolitani e presidenti delle comunità montane. Tale norma si applica anche ai presidenti dei consigli provinciali e dei comuni con popolazione superiore a trentamila abitanti.

5. Le assenze dal servizio di cui ai commi precedenti sono retribuite al lavoratore dal datore di lavoro. Gli oneri per i permessi retribuiti sono a carico dell'ente presso il quale i lavoratori dipendenti esercitano le funzioni pubbliche di cui ai commi precedenti. L'ente, su richiesta documentata del datore di lavoro, è tenuto a rimborsare quanto dallo stesso corrisposto, per retribuzioni ed assicurazioni, per le ore o giornate di effettiva assenza del lavoratore. Il rimborso viene effettuato dall'ente entro trenta giorni dalla richiesta. Le somme rimborsate sono esenti da imposta sul valore aggiunto ai sensi dell'articolo 8, comma 35, della legge 11 marzo 1988, n. 67.

6. I lavoratori dipendenti di cui al presente articolo hanno diritto ad ulteriori permessi non retribuiti sino ad un massimo di 24 ore lavorative mensili qualora risultino necessari per l'espletamento del mandato.

ART. 24.

*(Rimborsi spese ed indennità di missione).*

1. Agli amministratori che, in ragione del loro mandato, su specifico incarico del capo dell'amministrazione, si rechino fuori del capoluogo del comune ove ha sede il rispettivo ente, sono dovuti il rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute nonché la indennità di missione alle condizioni previste dall'articolo 1, primo comma, e dall'articolo 3, primo e secondo comma, della legge 18 dicembre 1973, n. 836, e per l'ammontare stabilito al n. 2)

5. *Identico.*

6. *Identico.*

ART. 23.

*(Rimborsi spese ed indennità di missione).*

1. Agli amministratori che, in ragione del loro mandato, **si rechino fuori del capoluogo del comune ove ha sede il rispettivo ente, previa autorizzazione del capo dell'amministrazione, nel caso di componenti degli organi esecutivi, ovvero del presidente del consiglio, nel caso di consiglieri**, sono dovuti il rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute nonché la indennità di missione alle condizioni previste dall'articolo 1, primo

della tabella A allegata alla medesima legge, e successive modificazioni.

2. L'articolo 35-ter del decreto-legge 23 febbraio 1983, n. 55, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1983, n. 131, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

« ART. 35-ter. — 1. Le norme stabilite dalle vigenti disposizioni di legge, relative alla posizione e al trattamento dei lavoratori pubblici e privati chiamati a funzioni elettive, si applicano anche per la partecipazione dei rappresentanti degli enti locali alle associazioni internazionali, nazionali e regionali tra enti locali. Le spese che gli enti locali ritengono di sostenere, per la partecipazione dei componenti dei propri organi alle riunioni e alle attività degli organi nazionali e regionali delle associazioni, fanno carico ai bilanci degli enti stessi ».

3. La liquidazione del rimborso delle spese o dell'indennità di missione è effettuata dal dirigente competente, su richiesta dell'interessato, corredata della documentazione delle spese di viaggio e soggiorno effettivamente sostenute e di una dichiarazione sulla durata della missione.

4. Agli amministratori che risiedono fuori del capoluogo del comune ove ha sede il rispettivo ente, spetta il rimborso per le sole spese di viaggio effettivamente sostenute, per la partecipazione ad ognuna delle sedute dei rispettivi organi assembleari ed esecutivi, nonché per la presenza necessaria presso la sede degli uffici per lo svolgimento delle funzioni proprie o delegate.

5. I consigli e le assemblee possono sostituire all'indennità di missione il rimborso delle spese effettivamente sostenute, disciplinando con regolamento i casi in cui si applica l'uno o l'altro trattamento.

comma, e dall'articolo 3, primo e secondo comma, della legge 18 dicembre 1973, n. 836, e per l'ammontare stabilito al n. 2) della tabella A allegata alla medesima legge, e successive modificazioni.

2. *Identico.*

3. La liquidazione del rimborso delle spese o dell'indennità di missione è effettuata dal dirigente competente, su richiesta dell'interessato, corredata della documentazione delle spese di viaggio e soggiorno effettivamente sostenute e di una dichiarazione sulla durata **e sulle finalità** della missione.

4. *Identico.*

5. *Identico.*

## ART. 25.

*(Rimborsi degli oneri previdenziali, assistenziali e assicurativi e disposizioni fiscali e assicurative).*

1. L'amministrazione locale prevede a proprio carico, in caso di collocamento in aspettativa non retribuita, il versamento degli oneri assicurativi, assistenziali e previdenziali ai rispettivi istituti, dandone comunicazione tempestiva ai datori di lavoro.

2. L'amministrazione locale provvede, altresì, a rimborsare al datore di lavoro la quota annuale di accantonamento per l'indennità di fine rapporto entro i limiti di un dodicesimo dell'indennità di carica annua da parte dell'ente e per l'eventuale residuo da parte dell'amministratore.

## ART. 24.

*(Oneri previdenziali, assistenziali e assicurativi e disposizioni fiscali e assicurative).*

1. **L'amministrazione locale prevede a proprio carico, dandone comunicazione tempestiva ai datori di lavoro, il versamento degli oneri assistenziali, previdenziali ed assicurativi ai rispettivi istituti per i sindaci, per i presidenti di provincia, per i presidenti delle comunità montane, di unioni dei comuni e delle associazioni intercomunali, per gli assessori provinciali e per gli assessori dei comuni con popolazione superiore ai 10.000 abitanti, che si trovino nelle condizioni previste dall'articolo 20, per i presidenti dei consigli circoscrizionali nei casi in cui il comune abbia attuato nei loro confronti un effettivo decentramento di funzioni e per i presidenti delle aziende anche consortili fino all'approvazione della riforma in materia di servizi pubblici locali.**

2. **Gli altri amministratori locali di cui all'articolo 17, comma 2, che si trovino nelle condizioni previste dall'articolo 20 possono versare, a loro carico, i contributi previdenziali, assistenziali ed assicurativi.**

3. **Agli amministratori locali che non siano lavoratori dipendenti e che rivestano le cariche di cui al comma 1 l'amministrazione locale provvede, allo stesso titolo previsto dal comma 1, al pagamento di una cifra forfettaria annuale, versata per quote mensili. Con il decreto del Ministro dell'interno di cui al comma 9 dell'articolo 21 sono stabiliti i criteri per la determinazione delle quote forfettarie, in coerenza con quanto previsto per i lavoratori dipendenti.**

4. *Identico.*

3. Le indennità di funzione e i gettoni di presenza sono assoggettati al regime fiscale previsto dall'articolo 26, comma 1, della legge 23 dicembre 1994, n. 724.

4. I comuni e le province possono assicurare i propri amministratori, **rap-presentanti, dirigenti e responsabili dei servizi** contro i rischi conseguenti all'espletamento del loro mandato.

5. **Alle indennità di funzione e ai gettoni di presenza si applicano le disposizioni di cui all'articolo 26, comma 1, della legge 23 dicembre 1994, n. 724.**

6. I comuni, le province, **le comunità montane e le associazioni intercomunali** possono assicurare i propri amministratori contro i rischi conseguenti all'espletamento del loro mandato.

7. **Al fine di conferire certezza alla posizione previdenziale e assistenziale dei soggetti destinatari dei benefici di cui al comma 1 è consentita l'eventuale ripetizione degli oneri assicurativi, assistenziali e previdenziali, entro cinque anni dalla data del loro versamento, se precedente la data di entrata in vigore della presente legge, ed entro tre anni se successiva.**

8. Dopo il comma 7 dell'articolo 3 del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 564, come sostituito dall'articolo 3, comma 1, lettera c), numero 4), del decreto legislativo 29 giugno 1998, n. 278, è inserito il seguente:

« *7-bis.* Le disposizioni di cui al comma 7 si applicano anche agli amministratori degli enti locali territoriali e ai componenti dei consigli regionali; gli enti locali territoriali e le regioni possono provvedere a loro carico ».

9. Il termine per l'applicazione delle disposizioni di cui al comma 8 agli amministratori locali e ai componenti dei consigli regionali è fissato in sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Sono comunque da considerarsi valide le basi contributive sulle quali l'INPS abbia, anche solo temporaneamente, accettato il versamento di contributi.

#### ART. 25.

##### *(Consigli di amministrazione delle aziende speciali).*

1. Fino all'approvazione della riforma in materia di servizi pubblici locali, ai componenti dei consigli di amministrazione delle aziende speciali anche consorziati si applicano le disposizioni contenute



## ART. 26.

*(Disposizioni finali e norme di abrogazione).*

1. Sono fatte salve le leggi regionali vigenti in materia di aree metropolitane, esercizio associato delle funzioni comunali e di attuazione degli articoli 14 e 15 della legge 8 giugno 1990, n. 142.

2. È abrogato il testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148, e sono contestualmente abrogate tutte le norme incompatibili con la presente legge.

3. Sono altresì abrogati i commi 1 e 2 dell'articolo 19 del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, come sostituito dall'articolo 6 del decreto legislativo 11 giugno 1996, n. 336.

4. Le disposizioni contenute nella presente legge si applicano alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di

**nell'articolo 18, comma 1, nell'articolo 20, nell'articolo 22, commi 3 e 4, nell'articolo 23, comma 2, e nell'articolo 24.**

## ART. 26.

*(Disposizioni finali e norme di abrogazione).*

1. *Identico.*

2. **La disciplina di cui all'articolo 2 della legge 27 dicembre 1985, n. 816, come autenticamente interpretata dall'articolo 8 del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n. 68, si applica a tutti i lavoratori dipendenti eletti negli organi esecutivi degli enti locali a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge 27 dicembre 1985, n. 816.**

3. **Sono abrogati** il testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148, **fatto salvo quanto previsto al comma 4 del presente articolo, l'articolo 279 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, e sono contestualmente abrogate tutte le norme incompatibili con la presente legge.**

*Soppresso.*

4. **Le disposizioni degli articoli 125, 127 e 289 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148, si applicano fino all'adozione delle modifiche statutarie e regolamentari previste dalla presente legge.**

5. **Le disposizioni del presente Capo non si applicano alle amministrazioni locali in scadenza entro il 31 dicembre 1999.**

6. *Identico.*

Trento e di Bolzano nei limiti e nel rispetto degli statuti e delle norme di attuazione.

## ART. 27.

(Modifica alla legge 19 marzo 1990, n. 55).

1. All'articolo 15-*bis*, comma 6-*quater*, della legge 19 marzo 1990, n. 55, le parole: « Le disposizioni di cui al comma 6-*ter* » sono sostituite dalle seguenti: « Le disposizioni di cui ai commi 6-*bis*, 6-*ter* e 6-*septies* ».

## ART. 28.

(Anagrafe degli amministratori locali).

1. Avvenuta la proclamazione degli eletti, la Direzione centrale per i servizi elettorali del Ministero dell'interno raccoglie i dati relativi agli eletti a cariche locali e regionali nella apposita anagrafe degli amministratori locali nonché i dati relativi alla tenuta ed all'aggiornamento anche in corso di mandato.

2. L'anagrafe è costituita dalle notizie relative agli eletti nei comuni, province e regioni concernenti i dati anagrafici, la lista o gruppo di appartenenza o di collegamento, il titolo di studio e la professione esercitata. I dati sono acquisiti presso comuni, province e regioni.

3. Per gli amministratori comunali e provinciali non elettivi l'anagrafe è costituita dai dati indicati al comma 2 consensualmente forniti dagli amministratori stessi.

4. Al fine di assicurare la massima trasparenza è riconosciuto a chiunque il diritto di prendere visione ed estrarre copia, anche su supporto informatico, dei dati contenuti nell'anagrafe.

## ART. 29.

(Testo unico in materia di ordinamento degli enti locali).

1. Il Governo della Repubblica è delegato ad adottare, con decreto avente valore

## ART. 27.

(Modifica alla legge 19 marzo 1990, n. 55).

*Identico.*

## ART. 28.

(Anagrafe degli amministratori locali).

1. *Identico.*

2. L'anagrafe è costituita dalle notizie relative agli eletti nei comuni, province e regioni concernenti i dati anagrafici, la lista o gruppo di appartenenza o di collegamento, il titolo di studio e la professione esercitata. I dati sono acquisiti presso comuni, province e regioni, **anche attraverso i sistemi di comunicazione telematica.**

3. *Identico.*

4. *Identico.*

## ART. 29.

(Testo unico in materia di ordinamento degli enti locali).

1. *Identico.*

di legge, un testo unico nel quale sono riunite e coordinate le disposizioni legislative vigenti in materia di ordinamento dei comuni e delle province e loro forme associative. Il decreto è emanato, entro il termine di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'interno, sentito il parere del Consiglio di Stato.

2. Il testo unico contiene le disposizioni sull'ordinamento in senso proprio e sulla struttura istituzionale, sul sistema elettorale, ivi comprese l'ineleggibilità e l'incompatibilità, sullo stato giuridico degli amministratori, sul sistema finanziario e contabile, sui controlli, nonché norme fondamentali sull'organizzazione degli uffici e del personale, ivi compresi i segretari comunali.

3. Nella redazione del testo unico si avrà riguardo in particolare, oltre alla presente legge, alle seguenti:

**a) testo unico approvato con regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148;**

b) testo unico approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383;

c) legge 10 febbraio 1953, n. 62;

d) legge 3 dicembre 1971, n. 1102;

e) legge 23 aprile 1981, n. 154;

f) legge 8 giugno 1990, n. 142;

g) legge 25 marzo 1993, n. 81;

h) legge 31 gennaio 1994, n. 97;

i) decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77;

l) legge 15 marzo 1997, n. 59;

m) legge 15 maggio 1997, n. 127.

#### ART. 30.

*(Occupazione d'urgenza di immobili).*

1. Il sindaco dispone l'occupazione d'urgenza degli immobili necessari per la

2. *Identico.*

3. *Identico:*

*soppressa;*

*a) identica;*

*b) identica;*

*c) identica;*

**d) legge 23 marzo 1981, n. 93;**

*e) identica;*

**f) legge 27 dicembre 1985, n. 816;**

*g) identica;*

*h) identica;*

*i) identica;*

*l) identica;*

**m) legge 15 marzo 1997, n. 59, e relativi decreti legislativi di attuazione;**

*n) identica.*

#### ART. 30.

*(Occupazione d'urgenza di immobili).*

1. **L'amministrazione comunale può disporre, in presenza dei presupposti di cui**

realizzazione di opere e lavori pubblici o di pubblico interesse, compresi gli interventi di edilizia residenziale pubblica e quelli necessari per servizi pubblici locali di cui al Capo VII della legge 8 giugno 1990, n. 142. Per le opere ed i lavori di cui al precedente periodo la redazione dello stato di consistenza può avvenire contestualmente al verbale di immissione nel possesso ai sensi dell'articolo 3 della legge 3 gennaio 1978, n. 1, e successive modificazioni.

**ART. 31.**

*(Disposizioni in materia di pianificazione urbanistica).*

**1. I comuni con popolazione superiore a mille abitanti, qualora siano sprovvisti di strumento urbanistico generale in vigore, devono provvedere all'adozione entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Trascorso tale termine l'organo regionale di controllo assegna al comune un ulteriore termine di sei mesi allo scadere del quale nomina un commissario *ad acta* che entro i successivi novanta giorni provvede all'adozione dello strumento urbanistico ed al suo invio all'ente competente per l'approvazione.**

**alla legge 3 gennaio 1978, n. 1, e successive modificazioni**, l'occupazione d'urgenza degli immobili necessari per la realizzazione di opere e lavori pubblici o di pubblico interesse, compresi gli interventi di edilizia residenziale pubblica e quelli necessari per servizi pubblici locali di cui al Capo VII della legge 8 giugno 1990, n. 142. Per le opere ed i lavori di cui al precedente periodo la redazione dello stato di consistenza può avvenire contestualmente al verbale di immissione nel possesso ai sensi dell'articolo 3 della legge 3 gennaio 1978, n. 1, e successive modificazioni.

*Soppresso.*

**ART. 31.**

*(Disposizione finanziaria).*

**1. All'onere finanziario derivante dall'attuazione della presente legge provvedono gli enti interessati, senza alcun onere per il bilancio dello Stato.**

## PROPOSTE DI LEGGE

### **N. 325, d'iniziativa del deputato Scalia**

#### ART. 1.

1. Al comma 1 dell'articolo 28 della legge 8 giugno 1990, n. 142, dopo le parole: « parzialmente montani » sono inserite le seguenti: « di norma ».

2. All'articolo 28 della legge 8 giugno 1990, n. 142, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« 4-*bis*. Le regioni provvedono a regolare i rapporti tra le comunità montane costituite tra comuni montani e parzialmente montani di più province ».

**N. 382, d'iniziativa dei deputati  
Balocchi ed altri**

ART. 1.

1. All'articolo 11 della legge 8 giugno 1990, n. 142, dopo il comma 3, è inserito il seguente:

« 3-*bis*. Con legge regionale è disposta la ricostituzione dei comuni soppressi in applicazione del regio decreto-legge 17 marzo 1927, n. 383, ancorché la loro popolazione sia inferiore a 10.000 abitanti, quando la ricostituzione sia richiesta da almeno tre quinti della popolazione residente nel territorio del comune ».

**N. 406, d'iniziativa del deputato  
Nocera****ART. 1.**

1. All'articolo 1, comma 1 della legge 25 marzo 1993, n. 81, le parole: « dal sindaco e » sono soppresse.

2. Il comma 2 dell'articolo 1 della legge 25 marzo 1993, n. 81, è sostituito dal seguente:

« 2. Il consiglio comunale e provinciale è presieduto dal presidente eletto dall'assemblea nella seduta di insediamento del consiglio stesso, dopo la convalida degli eletti. In caso di assenza o impedimento il presidente è sostituito dal consigliere anziano ».

**ART. 2.**

1. All'articolo 34, comma 1, della legge 8 giugno 1990, n. 142, come sostituito dall'articolo 16 della legge 25 marzo 1993, n. 81, le parole: « e sono membri dei rispettivi consigli » sono soppresse.

**ART. 3.**

1. L'articolo 37-bis della legge 8 giugno 1990, n. 142, è sostituito dal seguente:

« ART. 37-bis. — (Cessazione della carica di sindaco e del presidente della provincia). 1. In caso di cessazione dalla carica del sindaco o del presidente della provincia, per qualsiasi causa, la giunta decade e

si procede allo scioglimento del consiglio nonché alla nomina di un commissario ai sensi delle leggi vigenti. Il consiglio e la giunta rimangono in carica per gli affari correnti fino alla nomina del commissario.

2. Il vice sindaco ed il vice presidente sostituiscono il sindaco e il presidente della provincia in caso di assenza o di impedimento temporaneo, nonché a seguito di sospensione dell'esercizio della funzione adottata ai sensi dell'articolo 15, comma 4-bis, della legge 19 marzo 1990, n. 55, come modificato dall'articolo 1 della legge 18 gennaio 1992, n. 16.

3. Le dimissioni presentate dal sindaco o dal presidente della provincia diventano irrevocabili e producono gli effetti di cui al comma 1, contestualmente alla loro acquisizione al protocollo del comune o della provincia. Il presidente del consiglio comunale o provinciale convoca d'urgenza il consiglio per dare comunicazione delle avvenute dimissioni.

4. Lo scioglimento del consiglio comunale o provinciale determina in ogni caso la decadenza del sindaco o del presidente della provincia nonché delle rispettive giunte ».

**ART. 4.**

1. I consigli comunali e provinciali adeguano i rispettivi statuti alle disposizioni della presente legge, entro il termine perentorio di tre mesi decorrenti dalla data della sua entrata in vigore. Decorso tale termine, l'organo di controllo regionale si sostituisce al consiglio inadempiente mediante la nomina di un commissario *ad acta*.

**N. 522, d'iniziativa del deputato  
Turrone**

ART. 1.

*(Fissazione di nuovi termini e rinnovo della delega al Governo).*

1. Al comma 2 dell'articolo 17 della legge 8 giugno 1990, n. 142, come modificato dall'articolo 1 della legge 2 novembre 1993, n. 436, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Decorso inutilmente tale termine l'area metropolitana si intende coincidente con la circoscrizione provinciale comprendente uno dei comuni elencati al comma 1 ».

2. Il comma 1 dell'articolo 20 della legge 8 giugno 1990, n. 142, è sostituito dal seguente:

«1. Entro il 31 dicembre 1996 la regione, sentiti i comuni interessati, provvede al riordino delle circoscrizioni territoriali dei comuni dell'area metropolitana ».

3. Il comma 1 dell'articolo 21 della legge 8 giugno 1990, n. 142, è sostituito dal seguente:

«1. Nei casi di cui al comma 3 dell'articolo 17 il Governo è delegato ad emanare, entro il 3 dicembre 1997, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, appositi decreti legislativi per la revisione delle circoscrizioni provinciali e per la istituzione di nuove province conseguenti alla delimitazione territoriale dell'area metropolitana effettuata dalla regione ».

4. Dopo il comma 2 dell'articolo 21 della legge 8 giugno 1990, n. 142, come modificato dall'articolo 1 della legge 2 novembre 1993, n. 436, è inserito il seguente:

«2-bis. In ogni caso in cui la delimitazione dell'area metropolitana ne determini la coincidenza con l'esistente circoscrizione provinciale, qualora i comuni abbiano proposto una diversa delimitazione

ai sensi dell'articolo 16, comma 2, lettera d), entro il termine di cui al comma 2 dell'articolo 17, il Governo è delegato ad emanare entro il 30 giugno 1997, sentita la regione e previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, appositi decreti legislativi per la revisione delle circoscrizioni provinciali e per la istituzione di nuove province conseguenti alle proposte dei comuni ».

5. Il comma 4 dell'articolo 21 della legge 8 giugno 1990, n. 142, è sostituito dal seguente:

«4. Qualora la regione non provveda agli adempimenti di cui all'articolo 20 entro il termine ivi indicato, il Governo è tenuto ad invitare, con deliberazione del Consiglio dei ministri, la regione ad adempiere. Decorsi inutilmente due mesi, il Governo è delegato a provvedere emanando, entro il 31 dicembre 1997, appositi decreti legislativi, con l'osservanza dei criteri di cui all'articolo 20, sentiti i comuni interessati e previo parere delle competenti Commissioni parlamentari ».

6. Il comma 1 dell'articolo 63 della legge 8 giugno 1990, n. 142, è sostituito dal seguente:

1. Ai fini della prima applicazione dell'articolo 16 ed in attuazione dell'articolo 17, il Governo è delegato ad emanare, nei casi e nei termini di cui ai commi 1 e 2-bis dell'articolo 21, appositi decreti legislativi per la revisione delle circoscrizioni provinciali e per la istituzione di nuove province ».

ART. 2.

*(Specificazione di criteri direttivi).*

1. Le revisioni delle circoscrizioni provinciali e le istituzioni di nuove province, in tutti i casi previsti dalla legge 8 giugno 1990, n. 142, ivi comprese quelle connesse alle delimitazioni territoriali delle aree metropolitane, devono garantire per ciascuna delle province risultanti da tali operazioni, tra le quali quella che deve assumere la



denominazione di « città metropolitana », il rispetto dei principi, dei criteri e degli indirizzi di cui al comma 2 dell'articolo 16 della citata legge n. 142 del 1990, nonché la possibilità, per ciascuna di tali province, di un pieno, efficace ed efficiente esercizio delle funzioni amministrative spettanti alle province ai sensi degli articoli 14 e 15 della citata legge n. 142 del 1990.

2. Il riordino delle circoscrizioni territoriali dei comuni dell'area metropolitana, di cui all'articolo 20 della legge 8 giugno 1990, n. 142, come modificato dall'articolo 1 della presente legge, deve tendere a che non sussistano tra i comuni, ed in particolare tra uno di essi e tutti gli altri, marcate sproporzioni di dimensione territoriale o demografica. A tale fine di norma nessuno dei comuni risultanti dal suddetto riordino deve avere una popolazione superiore a dieci volte quella di qualsiasi altro ditali comuni.

#### ART. 3.

##### *(Specificazione di procedimenti).*

1. Nei casi di cui al comma 3 dell'articolo 17 della legge 8 giugno 1990, n. 142, le regioni emanano norme legislative ai sensi ed ai fini di cui al comma 3 dell'articolo 16 della citata legge n. 142 del 1990. Tali norme definiscono:

a) l'area interessata di cui alla lettera d) del comma 2 dell'articolo 16 della legge

8 giugno 1090, n. 142, intesa come l'area formata dai comuni che dovrebbero rientrare nella circoscrizione della provincia, o delle province, di nuova istituzione, ovvero dal comune, o dai comuni, che dovrebbero essere trasferiti da una ad un'altra circoscrizione provinciale;

b) i termini entro i quali i comuni di cui alla lettera a) devono pronunciarsi sulle ipotesi di nuova delimitazione delle circoscrizioni provinciali o di istituzione di nuove province che li riguardano.

2. Le ipotesi di nuova delimitazione delle circoscrizioni provinciali o di istituzione di nuove province formulate ai sensi del comma 1 del presente articolo, si intendono confermate, ai sensi e per gli effetti di cui al comma 3 dell'articolo 17 ed al comma 1 dell'articolo 21 della legge 8 giugno 1990, n. 142, come sostituito dall'articolo 1, comma 3, della presente legge, ove abbiano conseguito l'adesione dei comuni ai sensi della lettera d) del comma 2 dell'articolo 16 della citata legge n. 142 del 1990.

3. Nei casi di cui al comma 4 dell'articolo 21 della legge 8 giugno 1990, n. 142, come sostituito dall'articolo 1, comma 5, della presente legge, sugli schemi dei decreti legislativi si esprimono i consigli dei comuni interessati, entro i termini fissati dalla deliberazione del Consiglio dei ministri di approvazione dei predetti schemi.

**N. 589, d'iniziativa del deputato  
Soda**

ART. 1.

1. La disciplina prevista dalla legge 20 maggio 1970, n. 300, e dalla legge 27 dicembre 1985, n. 816, così come interpretata dall'articolo 8 del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993 n. 68, per i cittadini chiamati a ricoprire cariche elettive, è applicata ai componenti delle giunte comunali e provinciali, nominati ai sensi dell'articolo 34 della legge 8 giugno 1990, n. 142, come sostituito dall'articolo 16 della legge 25 marzo 1993, n. 81.

**N. 901, d'iniziativa dei deputati  
Vito e Novelli**

ART. 1.

*(Delimitazione delle aree metropolitane).*

1. Il comma 2 dell'articolo 17 della legge 8 giugno 1990, n. 142, come modificato dall'articolo 1, comma 1, della legge 2 novembre 1993, n. 436, è sostituito dal seguente:

« 2. La regione procede alla delimitazione territoriale di ciascuna area metropolitana, sentiti i comuni e le province interessati, entro il 31 luglio 1996 ».

2. Dopo il comma 2 dell'articolo 17 della legge 8 giugno 1990, n. 142, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, è inserito il seguente:

*2-bis.* In caso di mancata delimitazione dell'area metropolitana da parte delle regioni, il Governo provvede, entro il 15 dicembre 1996, con decreto legislativo, osservando le modalità di cui all'articolo 21, comma 2, acquisendo le deliberazioni intervenute e sentiti i comuni e le province interessati che non si siano ancora pronunciati. In caso di mancata delimitazione da parte del Governo sono considerate aree metropolitane le zone comprendenti i comuni capoluogo di provincia individuati ai sensi del comma 1 del presente articolo ed i comuni compresi nelle relative province ».

ART. 2.

*(Costituzione delle autorità metropolitane).*

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 19 della legge 8 giugno 1990, n. 142, è inserito il seguente:

«*2-bis.* La regione provvede al riparto delle funzioni amministrative tra la città metropolitana e i comuni inclusi nell'area

metropolitana entro il termine del 31 luglio 1996 ».

2. Il comma 1 dell'articolo 20 della legge 8 giugno 1990, n. 142, è sostituito dal seguente:

«*1.* Entro il 31 dicembre 1996 la regione, sentiti i comuni interessati, provvede al riordino delle circoscrizioni territoriali dei comuni inclusi nell'area metropolitana e all'istituzione di nuovi comuni nel territorio già appartenente al comune capoluogo ».

3. L'articolo 21 della legge 8 giugno 1990, n. 142, come modificato dall'articolo 1, comma 2, della legge 2 novembre 1993, n. 436, è sostituito dal seguente:

« ART. 21. — *(Delega al Governo).* —  
*1.* Qualora la regione non provveda agli adempimenti di cui all'articolo 19 il Governo è delegato a provvedere con appositi decreti legislativi da adottare, acquisite le deliberazioni intervenute e sentiti i comuni interessati che non si siano ancora pronunciati, entro il 31 dicembre 1996. Il Governo entro il medesimo termine con appositi decreti legislativi provvede alla costituzione delle autorità metropolitane nelle aree di cui all'articolo 17. Entro il 31 marzo 1997 il Governo è delegato a provvedere con appositi decreti legislativi agli adempimenti di cui all'articolo 20 qualora la regione non provveda.

*2.* I decreti, tenendo conto della specificità delle singole aree, si conformeranno ai criteri (li cui ai precedenti articoli, da assumere quali principi e criteri direttivi per l'esercizio della delega ».

4. Il termine di cui al comma 1 dell'articolo 63 della legge 8 giugno 1990, n. 142, già differito dall'articolo 1, comma 3, della legge 2 novembre 1993, n. 436, è ulteriormente prorogato al 31 dicembre 1996. Il termine di cui al comma 2 dell'articolo 63 della legge 8 giugno 1990, n. 142, già differito dall'articolo 1, comma 3, della legge 2 novembre 1993, n. 436, è ulteriormente prorogato al 31 dicembre

1995. Al comma 4 dell'articolo 63 della legge 8 giugno 1990, n. 142, le parole: sei mesi sono sostituite dalle seguenti: « due mesi ».

## ART. 3.

*(Disposizioni transitorie).*

1. In sede di prima applicazione della presente legge, gli organi elettivi delle città metropolitane sono eletti alla scadenza del mandato degli organi elettivi dei comuni capoluogo di provincia inclusi in ciascuna area metropolitana, in carica alla data di entrata in vigore dei decreti legislativi relativi alla costituzione delle autorità metropolitane.

2. Contestualmente alla prima elezione degli organi della città metropolitana, si procede al rinnovo degli organi elettivi di tutti i comuni dell'area metropolitana, sulla base delle nuove circoscrizioni territoriali.

3. Il mandato degli organi elettivi delle province il cui capoluogo è incluso nel territorio delle aree metropolitane istituite ai sensi della presente legge scade con la prima elezione degli organi della città metropolitana.

4. Sino all'insediamento degli organi della città metropolitana, nelle aree metropolitane già delimitate ai sensi degli articoli 1 e 2, è istituita la Conferenza dei comuni metropolitani composta dai sindaci dei comuni ricompresi nell'area. La Conferenza è convocata concordemente dal presidente della provincia e dal sindaco del comune capoluogo.

5. In assenza della delimitazione da parte della regione, la Conferenza è costituita dai sindaci dei comuni che hanno deliberato la propria adesione alla delimitazione dell'area metropolitana e può presentare al Governo una proposta (li delimitazione dell'area stessa.

## ART. 4.

*(Modifica all'articolo 33 della legge 8 giugno 1990, n. 142)*

1. Al comma 1 dell'articolo 33 della legge 8 giugno 1990, n. 142, come sostituito dall'articolo 23 della legge 25 marzo 1993, n. 81, le parole: « non superiore a otto nei comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti e nelle città metropolitane » sono sostituite dalle seguenti: « non superiore a otto nei comuni con popolazione compresa tra 100.001 e 300.000 abitanti; non superiore a dieci nei comuni con popolazione compresa tra 300.001 e un milione di abitanti e non superiore a dodici nei comuni con popolazione superiore a un milione di abitanti e nelle città metropolitane ».

## ART. 5.

*(Norme sull'elezione dei consigli circoscrizionali).*

1. Nei comuni che hanno provveduto ad adottare, ai sensi del comma 4 dell'articolo 13 della legge 8 giugno 1990, n. 142, come sostituito dall'articolo 10 della legge 25 marzo 1993, n. 81, le modifiche statutarie e i relativi regolamenti di attuazione per la disciplina del sistema di elezione dei consigli circoscrizionali, i consigli circoscrizionali possono essere sciolti, se il consiglio comunale lo delibera a maggioranza assoluta dei suoi componenti in modo da permettere il loro rinnovo nel primo turno elettorale utile successivo alla data di entrata in vigore della nuova disciplina.

## ART. 6.

*(Entrata in vigore).*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

**N. 1089, d'iniziativa del deputato  
Conte**

ART. 1.

1. Al comma 1 dell'articolo 28 della legge 8 giugno 1990, n. 142, dopo le parole: « parzialmente montani » sono inserite le seguenti: « di norma ».

2. Le regioni provvedono a regolare i rapporti tra le comunità montane o parzialmente montane di più province e le province medesime.

3. Il termine di cui all'articolo 61, comma 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142, è differito al 31 marzo 1997.

**N. 1842 d'iniziativa dei deputati  
Delmastro Delle Vedove ed altri**

ART. 1.

1. Il comma 1 dell'articolo 28 della legge 8 giugno 1990, n. 142, è sostituito dal seguente:

«1. Le comunità montane sono enti locali costituiti con leggi regionali tra comuni montani e ~~pa~~ ~~7~~ ~~ial~~ ~~n~~ ~~le~~ ~~il~~ ~~te~~ ~~montani~~ della stessa provincia o di province fra loro confinanti, allo scopo di promuovere la valorizzazione delle zone montane, l'esercizio associato delle funzioni comunali, nonché la fusione di tutti o parte dei comuni associati ».

**N. 2036, d'iniziativa del deputato  
Taborelli**

ART. 1.

1. Con decreto del Ministro dell'interno, adottato di concerto con il Ministro del tesoro, sono determinati la misura dell'indennità di carica e di presenza degli amministratori locali del comune di Campione d'Italia, tenuto conto della particolare realtà istituzionale e socio-economica del comune medesimo, dove la valuta corrente è il franco svizzero.

2. La misura della indennità di cui al comma 1 è aggiornata ogni triennio, con decreto del Ministro dell'interno, adottato di concerto con il Ministro del tesoro, sulla base dei criteri di cui al comma 1.

**N. 2087, d'iniziativa dei deputati  
Massa ed altri****ART. 1.**

1. L'articolo 17 della legge 8 giugno 1990 n. 142 è così sostituito:

« ART. 17. — (*Aree metropolitane*). 1. — Nell'ambito delle regioni Piemonte, Lombardia, Veneto Emilia-Romagna, Toscana, Lazio, Puglia, Campania, sono istituite aree territoriali aventi particolare autonomia definite "province metropolitane" o "città metropolitane".

2. Le province metropolitane o le città metropolitane sono delimitate ad opera della rispettiva regione, sentiti i comuni e la provincia interessata, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Qualora la scadenza di cui al comma 2 non sia rispettata, le competenze attribuite all'area metropolitana sono assunte dalla provincia in cui ha sede il capoluogo regionale.

4. Per area metropolitana, ai sensi del comma 1, si intendono i territori comprendenti le città di Torino, Milano, Venezia, Genova, Bologna, Firenze, Roma, Bari, Napoli e gli altri comuni, appartenenti alle rispettive regioni, che abbiano rapporti di stretta integrazione tra loro in ordine alle attività economiche, al sistema dei trasporti urbani ed interurbani, ai servizi essenziali della vita sociale, nonché alle relazioni culturali e alle caratteristiche territoriali.

5. Ai sensi dell'articolo 43 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, la regione Sardegna può, con legge, dare attuazione alle disposizioni di cui al presente articolo istituendo l'area metropolitana comprendente la città di Cagliari ».

**ART. 2.**

1. L'articolo 18 della legge 8 giugno 1990, n. 142 è sostituito dal seguente:

« ART. 18. — (*Funzioni delle autorità metropolitane*). — 1. Alle autorità metro-

politane, siano esse costituite in province metropolitane ovvero in città metropolitane oltre alle funzioni attribuite alle province, sono attribuite le seguenti sanzioni:

- a) pianificazione territoriale generale;
- b) sistemi della viabilità e del traffico;
- c) trasporti;
- d) tutela e valorizzazione dei beni culturali e dell'ambiente;
- e) tutela e valorizzazione delle risorse idriche;
- f) smaltimento dei rifiuti;
- g) produzione delle fonti energetiche;
- h) servizi per lo sviluppo economico e grande distribuzione commerciale;
- i) servizi di polizia;
- j) servizi di vasta area nei settori della sanità, della scuola e della formazione professionale e degli altri servizi urbani di livello metropolitano.

2. Alle autorità di cui al comma 1 sono attribuite funzioni di pianificazione dei servizi nel rispettivo ambito territoriale e di coordinamento delle attività gestionali dei comuni, nelle seguenti materie:

- a) approvvigionamento, distribuzione, raccolta e smaltimento delle acque;
- b) raccolta rifiuti;
- e) distribuzione delle fonti energetiche.

3. Di concerto tra i comuni e l'autorità metropolitana, a quest'ultima può essere affidata la gestione di servizi e l'espletamento di funzioni di competenza comunale.

4. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge il Governo è delegato ad adottare un decreto legislativo al fine di provvedere al riordino della polizia di Stato, prevedendo il trasferimento delle competenze connesse con la tutela dell'ordine pubblico, e del relativo personale, beni e risorse economiche alle autorità metropolitane.

5. Le regioni possono delegare alle autorità metropolitane ulteriori funzioni proprie di carattere gestionale.



6. All'autorità metropolitana competono le tasse, le tariffe e i contributi sui servizi ad essa attribuiti.

7. Ai comuni dell'area metropolitana restano le funzioni non attribuite espressamente alla autorità metropolitana.

8. Il personale inserito nell'organico dei comuni e addetto in modo prevalente ai servizi di competenza dell'autorità metropolitana è trasferito nelle piante organiche di quest'ultima.

9. È istituito, per la durata di un triennio, in aggiunta agli ordinari stanziamenti di bilancio, un fondo di importo pari a 30 miliardi per ciascun anno, finalizzato alla istituzione delle autorità metropolitane. Hanno diritto ai contributi di tale fondo integrativo le autorità metropolitane formalmente istituite dalle regioni che provvedono a delimitare l'area. La ripartizione del fondo è effettuata dal Governo in base a parametri definiti dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

10. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 9, per il triennio 1996-1998 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 7236 dello stato di previsione del Ministero dell'interno per il 1996 e corrispondenti capitoli per gli anni successivi ».

#### ART. 3.

1. L'articolo 19 della legge 8 giugno 1990, n. 142 è così sostituito:

« ART. 19. — (*Province metropolitane*). — 1. Sono province metropolitane le aree istituite ai sensi dell'articolo 17, comma 1, in cui le regioni non provvedono a modificare in tutto o in parte le circoscrizioni comunali.

2. Qualora la delimitazione della provincia metropolitana non coincide con il territorio della preesistente provincia, la regione, contestualmente alla delimitazione di cui all'articolo 17, sentiti i comuni, provvede a delimitare nuove circoscrizioni provinciali ai dell'articolo 16.

3. Entro i successivi tre mesi dalla avvenuta delimitazione di cui al comma 2 il

Governo è delegato ad adottare un proprio decreto legislativo per l'istituzione delle nuove province ai sensi del primo comma dell'articolo 133 della Costituzione secondo quanto disposto dalla deliberazione regionale ».

#### ART. 4.

1. L'articolo 20 della legge 8 giugno 1990, n. 142 è sostituito dal seguente:

« ART. 20. — (*Città metropolitane*). — 1. Sono città metropolitane le aree, istituite ai sensi dell'articolo 17, comma 1, in cui contestualmente alla loro delimitazione, le regioni hanno provveduto ad una modificazione delle circoscrizioni comunali ivi comprese.

2. A tal fine la regione provvede alla istituzione di nuovi comuni per scorporo da aree di intensa urbanizzazione o per fusione di comuni contigui, in rapporto alloro grado di autonomia, di organizzazione e di funzionalità, così da assicurare il pieno esercizio delle funzioni comunali, la razionale utilizzazione dei servizi, la responsabile partecipazione dei cittadini nonché un equilibrato rapporto fra dimensioni territoriali e demografiche.

3. Alla denominazione dei nuovi comuni, provvede la regione nel rispetto delle caratteristiche e delle tradizioni locali eventualmente promuovendo un referendum popolare.

4. Ai nuovi comuni sono trasferiti dal comune preesistente, in proporzione agli abitanti ed al territorio, risorse e personale nonché adeguati beni strumentali immobili e mobili.

5. Nei territori delle città metropolitane non esistono enti intermedi tra la città metropolitana e la regione. Il restante territorio provinciale non compreso nell'area della città metropolitana è organizzato in una o più nuove province ovvero aggregato alle province preesistenti e non interessate dall'area metropolitana. Per la delimitazione delle nuove province e la loro istituzione si procede nei termini di cui all'articolo 19 ».

**N. 2341, d'iniziativa dei deputati  
Procacci ed altri**

ART. 1.

*(Obiettivi).*

1. Sono di preminente interesse nazionale gli interventi per il miglioramento della vivibilità nelle aree metropolitane, come individuate all'articolo 17, comma 1, della legge 8 giugno 1990, n. 142, e diretti a:

a) adeguare la dotazione dei servizi e delle infrastrutture per la mobilità urbana e metropolitana, Coli particolare riferimento al potenziamento del trasporto pubblico su ferro e alla realizzazione di un efficiente sistema di filobus integrato con la rete di trasporto urbano;

b) potenziare la rete di monitoraggio dell'inquinamento atmosferico ed acustico ed adottare sistemi idonei a contenere o a far rientrare nei limiti di legge sia l'inquinamento atmosferico sia quello acustico;

c) conservare e valorizzare il patrimonio monumentale, archeologico e artistico, anche attraverso interventi di soggetti privati;

d) assicurare la più efficace tutela dell'ambiente e del territorio, anche attraverso il risanamento dei corsi d'acqua e dei litorali, la bonifica di discariche abusive e dei siti industriali dismessi, la realizzazione di parchi naturali sportivi e per il tempo libero nonché interventi di recupero edilizio, di bioarchitettura, di rinnovo urbano e di riqualificazione delle periferie, con particolare riguardo alle opere di carattere igienico-sanitario;

e) migliorare gli interventi di manutenzione e di arredo stradale, di riqualificazione di piazze, cinema e teatri con particolare riguardo alle periferie;

f) qualificare le strutture scolastiche, le università e i centri di ricerca esistenti e realizzare nuovi atenei e nuove strutture per la scienza, la cultura e lo spettacolo.

2. Possono beneficiare delle disposizioni di cui alla presente legge solo le città metropolitane che hanno ottemperato alle disposizioni della legge 8 giugno 1990, n. 142, e successive modificazioni.

ART. 2.

*(Commissione per le aree metropolitane).*

1. È istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri — Dipartimento per le aree urbane, la Commissione per le aree metropolitane, presieduta dal Presidente del Consiglio dei ministri o, per sua delega, dal Ministro per le aree urbane, e composta dai Ministri dei lavori pubblici, dei trasporti e della navigazione, dell'ambiente e per i beni culturali e ambientali, dai presidenti delle regioni interessate e dai sindaci delle città metropolitane. È possibile l'istituzione di specifiche sottocommissioni.

2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli enti interessati sono tenuti a comunicare alla Commissione per le aree metropolitane di cui al comma 1, gli interventi in corso di realizzazione nonché gli interventi di competenza propria o ad essi delegati connessi con gli obiettivi di cui all'articolo 1.

3. Per il raggiungimento delle finalità di cui all'articolo 1, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i sindaci delle città metropolitane propongono al consiglio metropolitano il programma degli interventi. Il consiglio metropolitano, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, adotta il programma degli interventi e lo trasmette alla Commissione per le aree metropolitane.

4. La Commissione per le aree metropolitane, entro sessanta giorni dalla data di ricevimento del programma degli interventi, procede all'esame delle proposte acquisite ed approva il programma degli interventi. In caso di modificazione del programma adottato dal consiglio metropolitano, la Commissione per le aree metropolitane lo trasmette al consiglio co-

munale metropolitano di competenza, che può esprimere osservazioni entro i successivi trenta giorni: decorso tale termine la Commissione per le aree metropolitane approva il programma e provvede alla ripartizione per settore delle risorse disponibili. Il programma può essere approvato anche per aree funzionali.

5. In caso di mancanza della deliberazione consiliare di cui al comma 3 nel termine ivi prescritto, il Presidente del Consiglio dei ministri assegna al consiglio metropolitano un ulteriore termine di trenta giorni, decorsi i quali affida alla Commissione per le aree metropolitane l'elaborazione del programma di interventi. In questo caso la Commissione per le aree metropolitane, entro novanta giorni, adotta il programma di interventi e lo trasmette alle regioni di alle città metropolitane interessate, che possono esprimere le proprie osservazioni entro i successivi trenta giorni. Decorso tale termine la Commissione per le aree metropolitane approva il programma e provvede alla ripartizione delle risorse disponibili.

6. La delibera del consiglio metropolitano di rigetta del programma comunque adottato, ai sensi dei commi 4 e 5, dalla Commissione per le aree metropolitane, ha effetto preclusivo per l'attivazione delle procedure straordinarie di cui agli articoli 3 e 4.

7. Il programma adottato dalla Commissione per le aree metropolitane è approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

8. Per l'integrazione e le modifiche del programma o per la presentazione di successivi programmi nonché per la ripartizione degli ulteriori stanziamenti disponibili si applicano le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7.

9. Ai fini della presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per le aree urbane, di concerto con i Ministri delle finanze e del tesoro, sono definite le modalità per la sdemanializzazione e la cessione dei beni pubblici, oggetto dei programmi approvati ai sensi della presente legge, siti nelle aree metropolitane, ai fini

della loro riutilizzazione, per l'accertamento delle eventuali entrate derivanti e per la destinazione dell'eventuale corrispettivo alla copertura delle spese connesse alla rilocalizzazione entro i limiti delle effettive entrate accertate.

10. Per la ripartizione dei fondi di cui alla presente legge la Commissione per le aree metropolitane deve tener conto:

- a) delle condizioni ambientali;
- b) della efficienza e funzionalità della rete di trasporto pubblico collettivo;
- c) dello stato di conservazione dei centri storici e della qualità abitativa;
- d) del fenomeno della dispersione scolastica;
- e) della condizione reddituale *pro capite*;
- f) del disagio giovanile;
- g) del tasso di disoccupazione;
- h) dell'esistenza di servizi sociali e della loro adeguatezza in termini qualitativi e quantitativi.

#### ART. 3.

*(Accordi di programma).*

1. Qualora il programma di interventi di cui all'articolo 1, richieda per la sua attivazione l'azione integrata e coordinata di amministrazioni, enti ed altri soggetti pubblici, o comunque di due o più tra tali soggetti, il Ministro per le aree urbane, su richiesta del sindaco della città metropolitana interessata o di amministrazioni statali, individua il soggetto che in base alla competenza primaria o prevalente sugli interventi, promuove la conclusione di accordi di programma.

2. L'accordo di programma assicura il coordinamento delle azioni e ne determina i tempi, le modalità il funzionamento e ogni altro connesso adempimento. L'accordo può prevedere, altresì, procedimenti di arbitrato, nonché interventi surrogatori

di eventuali inadempienze dei soggetti partecipanti.

3. L'accordo di programma, consistente nel consenso delle amministrazioni interessate, è approvato con atto formale del sindaco della città metropolitana ed è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*. Ove l'accordo comporti variazione degli strumenti urbanistici, l'adesione del sindaco della città metropolitana interessata allo stesso deve essere ratificata dal consiglio metropolitano entro trenta giorni. La mancata deliberazione nel termine di trenta giorni equivale a ratifica.

4. La vigilanza sull'esecuzione dell'accordo di programma e di eventuali interventi sostitutivi è svolta da un collegio presieduto dal Ministro per le aree urbane se all'accordo partecipano amministrazioni statali od enti pubblici nazionali e dai presidenti delle regioni interessate e dai sindaci delle città metropolitane in relazione alla competenza primaria o prevalente sugli interventi e composto da rappresentanti degli enti interessati.

5. Per quanto non previsto dal presente articolo si applicano le norme concernenti gli accordi di programma di cui all'articolo 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142.

#### ART. 4.

*(Conferenza di servizi).*

1. Per l'attuazione degli interventi previsti dalla presente legge, i soggetti competenti alla realizzazione degli interventi trasmettono i progetti esecutivi corredati da valutazioni di impatto ambientale alle amministrazioni dello Stato ed agli enti comunque tenuti ad adottare atti d'intesa, nonché a rilasciare pareri, autorizzazioni, concessioni, approvazioni, nulla osta previsti da leggi statali e regionali.

2. I sindaci delle città metropolitane, separatamente, convocano una conferenza cui partecipano i soggetti di cui al comma 1, nonché i sovrintendenti per i beni archeologici, storici, artistici, monumentali, architettonici ed ambientali aventi compe-

tenza sul territorio del comune metropolitano.

3. La conferenza di cui al comma 2, valuta i progetti nel rispetto delle disposizioni relative ai vincoli archeologici, ambientali, storici, artistici e territoriali nonché delle determinazioni degli accordi di programma e si esprime su di esso entro trenta giorni dalla convocazione, in una seduta all'uopo convocata, apportando, ove occorrono le opportune modifiche, senza che ciò comporti la necessità di ulteriori deliberazioni del soggetto proponente. La conferenza verifica altresì, il rispetto delle normative concernenti l'abolizione delle barriere architettoniche.

4. L'approvazione del progetto sostituisce ad ogni effetto gli atti d'intesa, i pareri, le concessioni anche edilizie, le autorizzazioni, le approvazioni, i nulla osta previsti dalle leggi statali e regionali e di competenza dei soggetti partecipanti.

#### ART. 5.

*Ufficio del programma per le aree metropolitane).*

1. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri — Dipartimento per le aree urbane — l'ufficio del programma per le aree metropolitane.

2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sono stabiliti l'organico ed il funzionamento dell'ufficio del programma per le aree metropolitane.

#### ART. 6.

*(Stato di attuazione).*

1. Il Ministro per le aree urbane pre-dispone annualmente, sulla base dei rapporti delle singole autorità vigilanti una relazione analitica sullo stato di attuazione del programma, sugli eventuali ritardi e difficoltà determinatisi e sulle misure adottate per eliminarli.

2. La relazione di cui al comma 1 è sottoposta all'esame del Consiglio dei ministri ed è successivamente trasmessa al Senato della Repubblica e alla Camera dei deputati.

ART. 7.

*(Indennità di espropriazione).*

1. Fino all'emanazione di un'organica disciplina in materia, per tutte le espropriazioni nelle aree metropolitane preordinate alla realizzazione di opere o interventi previsti dalla presente legge da parte o per conto dello Stato, delle regioni, dei comuni metropolitani e degli altri enti pubblici o di diritto pubblico, anche non territoriali, l'indennità è determinata ai sensi dell'articolo 13 della legge 15 gennaio 1885, n. 2892, sostituendo in ogni caso ai fitti coacervati dell'ultimo decennio il reddito dominicale rivalutato di cui agli articoli 22 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597. L'importo così determinato è ridotto del 40 per cento.

2. In ogni fase del procedimento espropriativo il soggetto espropriato può convenire la cessione volontaria del bene. In tale caso non si applica la riduzione di cui al comma 1. La cessione è resa esecutiva dall'autorità competente, sentiti tutti coloro che hanno diritti risultanti da atti trascritti sui registri immobiliari, con decreto che produce i medesimi effetti dell'espropriazione.

3. L'indennità di occupazione è commisurata ai danni derivanti all'espropriando per la cessazione riduzione, anche temporanea, dell'attività economica esercitata sull'area al momento dell'imposizione del vincolo preordinato all'espropriazione.

ART. 8.

*(Disposizioni varie).*

1. Al fine di diminuire il livello dell'inquinamento atmosferico ed acustico a tutela della salute e del patrimonio monu-

mentale, è concesso ai comuni metropolitani il contributo straordinario di lire 100 miliardi per la realizzazione di un programma speciale finalizzato a dotare i comuni medesimi di veicoli a trazione elettrica da destinare al trasporto pubblico cd alle attività di servizio dell'amministrazione comunale e delle aziende dalla stessa dipendenti delle relative infrastrutture di sosta e scambio, nonché per interventi di sistemazione delle relative sedi privilegiate, opere di alleggerimento e fluidificazione e del traffico veicolare, aree da destinare a verde ed impianti di monitoraggio. La concessione del contributo è subordinata all'adozione del programma entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge ed è disposta con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro per le aree urbane. I mezzi di trasporto pubblico di cui al presente comma devono essere accessibili al piano stradale.

2. Per l'immediata realizzazione di interventi sui beni culturali esistenti nelle aree metropolitane è autorizzata la spesa complessiva, da iscrivere nello stato di previsione della spesa del Ministero per i beni culturali e ambientali di lire 500 miliardi, di cui lire 300 miliardi per il 1997 e lire 200 miliardi per il 1998, da destinare per interventi sul patrimonio archeologico, architettonico e sui beni artistici, storici ed ambientali.

3. Per l'immediata realizzazione di interventi sulle aree verdi nelle aree metropolitane è autorizzata la spesa complessiva, da ascrivere nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'ambiente, di lire 300 miliardi, di cui lire 20 miliardi per il 1997 e lire 100 miliardi per il 1998, da destinare per interventi di riqualificazione, fruizione ed acquisizione di aree verdi, anche private,

ART. 9.

*(Norme finanziarie).*

1. Per l'attuazione del programma di cui alla presente legge è istituito nello stato

di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri un apposito fondo intestato alle aree metropolitane, con la dotazione di lire 600 miliardi per il 1997, di lire 800 miliardi per il 1998 e di lire 900 miliardi per il 1999. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro

per l'anno 1997, all'uopo utilizzando parzialmente l'accantonamento relativo al Ministero dei lavori pubblici.

2. Le somme di cui al presente articolo, non utilizzate entro l'anno di competenza, possono esserlo negli anni successivi. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio, anche nel conto dei residui.

**N. 2460, d'iniziativa dei deputati  
Bielli ed altri**

**ART. 1.**

1. L'articolo 1 della legge 27 dicembre 1985, n. 816, è sostituito dal seguente:

**ART. 1. — (Oggetto del provvedimento). 1.** L'esercizio del mandato relativo alle cariche previste dalla presente legge costituisce esercizio del diritto-dovere costituzionale alla amministrazione della cosa pubblica nella firma di attività lavorativa di servizio per la comunità.

2. L'ente locale presso il quale il mandato è svolto ha l'obbligo di costituire, presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), la posizione previdenziale e assicurativa qualora H chiamato a ricoprire, per elezione o per nomina una delle cariche previste dalla presente legge con attribuzione della correlativa indennità non sia già titolare di rapporto previdenziale.

3. Per i soggetti di cui al comma 2, la costituzione del rapporto previdenziale ed il versamento degli oneri previdenziali, assistenziali e assicurativi sono operati, al momento dell'assunzione della carica, direttamente dall'ente locale presso il quale il mandato è esercitato. La misura degli oneri previdenziali è determinata, secondo la legislazione vigente, in relazione all'importo dell'indennità di carica percepita.

4. I cittadini lavoratori chiamati a ricoprire, per elezione o per nomina, le cariche previste dalla presente legge, hanno diritto di disporre del tempo necessario per l'esercizio del mandato, fruendo di aspettative e permessi, nonché di percepire le indennità e i rimborsi di spese nei casi contemplati dagli articoli seguenti ».

**ART. 2.**

1. L'articolo 2 della legge 27 dicembre 1985, n. 816, è sostituito dal seguente;

« **ART. 2 — (Collocamenti in aspettativa).** — 1. Possono essere collocati, a domanda, in aspettativa senza assegni a

tempo pieno o a tempo parziale, i seguenti soggetti:

a) sindaco, presidente di provincia, presidente di comunità montana, presidente di circondano, pro-sindaco dei comuni con popolazione superiore ai 200 mila abitanti, ove previsto, presidente di unione di comuni, presidenti delle comunità dell'ente parco di cui alla legge 6 ottobre 1991, n. 394;

b) assessore di città metropolitana, assessore comunale di comuni con popolazione superiore ai 15 mila abitanti assessore provinciale;

c) presidente di azienda di ente territoriale, presidente di consorzio di enti territoriali o di azienda consortile;

d) presidente di consiglio comunale di comuni con popolazione superiore a 50 mila abitanti e presidente di circoscrizione con popolazione superiore a 100 mila abitanti;

e) consiglieri comunali di comuni con popolazione superiore a 100 mila abitanti.

2. Possono essere collocati, a domanda, in aspettativa solo a tempo parziale, i seguenti soggetti;

a) presidente di consiglio comunale di comuni con popolazione inferiore a 50 mila abitanti;

b) amministratori di aziende di enti territoriali;

c) assessori comunali di comuni con popolazione superiore a 3 mila abitanti;

d) assessori di comunità montane.

**ART. 3.**

1. Il primo, il secondo ed il terzo comma dell'articolo 4 della legge 27 dicembre 1985, n. 816, sono sostituiti dai seguenti; « I lavoratori dipendenti eletti nei consigli comunali, provinciali, metropolitani e nei consigli circoscrizionali dei comuni con popolazione superiore ad 1 milione di abitanti, hanno diritto ad assentarsi dal servizio per l'intera giornata in cui sono convocati i rispettivi consigli. Nel

caso in cui i consigli si svolgano in orario serale, i predetti lavoratori hanno diritto a non riprendere il lavoro prima delle ore 8 del giorno successivo, e nel caso in cui i lavori dei consigli si protraggano oltre le ore 24, hanno diritto di assentarsi dal servizio per l'intera giornata successiva.

I lavoratori dipendenti facenti parte delle giunte comunali, provinciali, metropolitane e degli organi assembleari ed esecutivi delle comunità montane, i componenti dei consigli direttivi delle comunità degli enti parco ed i componenti degli organi direttivi delle aziende di promozione turistica, delle associazioni e dei consorzi tra enti locali, dei consigli delle aziende municipalizzate provinciali o consortili, dei consigli circoscrizionali, delle commissioni consiliari o circoscrizionali formalmente istituite, nonché i membri delle conferenze dei capigruppo, laddove previsti dai rispettivi statuti degli enti locali, hanno diritto di assentarsi dal servizio per partecipare alle riunioni degli organi degli enti di cui fanno parte, compreso il tempo necessario per raggiungere il luogo dell'adunanza e per rientrare al posto di lavoro.

Gli eletti o nominati nelle giunte municipali e provinciali, i presidenti e i vicepresidenti delle giunte esecutive delle comunità montane, i presidenti di aziende municipalizzate e provinciali con più di cinquanta dipendenti hanno diritto, oltre ai permessi di cui ai commi primo e secondo, di assentarsi dai rispettivi posti di lavoro per un massimo di ventiquattro ore lavorative al mese, elevate a quarantotto ore per i sindaci, per i presidenti dei consigli comunali (lei comuni con popolazione superiore a 50 mila abitanti e per i presidenti delle amministrazioni provinciali ».

#### ART. 4.

1. L'articolo 5 della legge 27 dicembre 1985, n. 816, è sostituito dal seguente;

« ART. 5. — (*Indennità di carica dei sindaci e degli assessori*). - 1. Ai sindaci, agli assessori comunali, ai presidenti e agli assessori delle città metropolitane, ai pre-

sidenti e agli assessori delle unioni di comuni, ai pro sindaci dei municipi ed ai presidenti dei circondari, ai presidenti della provincia e agli assessori provinciali, è corrisposta una indennità mensile di carica, deliberata dal consiglio di appartenenza, entro i limiti massimi per ciascuna classe di comune o di provincia previsti dalle tabelle A e B allegate alla presente legge. Ai vicesindaci ed ai vicepresidenti della provincia è corrisposta una indennità di carica nel limite massimo del 75 per cento di quella prevista per il sindaco e per il presidente della provincia.

2. Ai presidenti dei consigli comunali dei comuni con popolazione superiore a 50 mila abitanti e dei consigli provinciali ove previsti dallo statuto, è corrisposta una indennità di carica di importo pari a quella spettante ad assessori comunali e provinciali di cui al comma 1.

3. Lo statuto dei comuni con popolazione superiore ad 1 milione di abitanti, definisce l'importo della indennità spettante ai presidenti dei consigli circoscrizionali, che comunque non può essere superiore al 50 per cento dell'indennità prevista per il vicesindaco ».

#### ART. 5.

1. L'articolo 6 della legge 27 dicembre 1985, n. 816, è sostituito dal seguente:

« ART. 6. - (*Indennità aggiuntiva*). - 1. Agli amministratori che non sono lavoratori dipendenti ovvero fruiscono dell'aspettativa prevista dalla presente legge, compete il raddoppio dell'indennità di carica, con una riduzione del 50 per cento per chi è collocato in aspettativa a tempo parziale ».

#### ART. 6.

1. Il quarto comma dell'articolo 7 della legge 27 dicembre 1985, n. 816, è sostituito dal seguente:

« Ai presidenti delle aziende speciali di enti territoriali può essere, a domanda, concessa l'aspettativa a tempo parziale ».



## ART. 7.

1. All'articolo 7 della legge 27 dicembre 1985, n. 816, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« Ai presidenti dei consigli circoscrizionali con popolazione superiore a 100 mila abitanti o di capoluogo di provincia è corrisposta una indennità di carica che non può superare l'80 per cento di quella prevista per gli assessori del comune di cui fa parte la circoscrizione ».

## ART. 8.

1. L'articolo 9 della legge 27 dicembre 1985, n. 816, è sostituito dal seguente:

« ART. 9. — (*Indennità di Carica del presidente e dei componenti di organi esecutivi di consorzi (fra enti locali e le loro aziende)*). — 1. Ai presidenti di consorzi tra comuni e province e delle loro aziende può essere concessa, in relazione alla popolazione servita, una indennità mensile di carica entro i limiti del 70 per cento di quella prevista per il sindacato del comune con numero di abitanti pari a quelli del comprensorio consortile.

2. Ai componenti degli organi esecutivi di cui al comma 1 può essere corrisposta una indennità pari al 45 per cento di quella prevista per il presidente dei rispettivi organi.

3. I benefici di cui ai commi 1 e 2 sono concessi con delibera adottata dalla maggioranza dei componenti delle rispettive assemblee.

4. Ai presidenti dei consorzi e delle loro aziende può essere concessa, a domanda, l'aspettativa a tempo parziale ».

## ART. 9.

1. L'articolo 10 della legge 27 dicembre 1985, n. 816, è sostituito dal seguente;

« ART. 10. — (*indennità di presenza (lei consiglieri comunali e provinciali)*). - 1. Ai consiglieri comunali, provinciali, delle città

metropolitane e delle comunità montane è corrisposta una indennità di presenza per l'effettiva partecipazione ad ogni seduta del giorno, entro i limiti massimi previsti dalle tabelle C e D allegate alla presente legge.

2. Lo statuto dei comuni con popolazione superiore ad 1 milione di abitanti definisce l'indennità di presenza per l'effettiva partecipazione ad ogni seduta del giorno, dei consiglieri comunali, in misura comunque non superiore al 40 per cento di quella spettante ai consiglieri comunali ».

## ART. 10.

1. L'articolo 11 della legge 27 dicembre 1985, n. 816, è sostituito dal seguente:

« ART. 15. — (*Condizioni per la corresponsione delle indennità di presenza*). — 1. L'indennità di presenza di cui all'articolo 10 è corrisposta, alle medesime condizioni e per l'effettiva partecipazione alle sedute, ai componenti delle commissioni consiliari permanenti, formalmente istituite e convocate.

2. L'indennità di presenza, nei limiti di cui al comma 1, può essere concessa dai consigli comunali per le sedute degli organismi collegiali del medesimo ente.

3. Le indennità di cui al presente articolo non sono tra loro cumulabili nell'ambito della stessa giornata ».

## ART. 11.

1. L'articolo 15 della legge 27 dicembre 1985, n. 816, è sostituito dal seguente:

« ART. 15. — (*Aggiornamento periodico delle indennità*). — 1. I limiti delle indennità previste dalla presente legge sono aggiornati annualmente, con delibera del consiglio comunale o provinciale, adottata a maggioranza qualificata contestualmente all'approvazione del bilancio di previsione annuale. L'eventuale aumento delle indennità non può eccedere in ogni caso il tasso di inflazione registrato nell'anno precedente ».

## ART. 12.

1. I lavoratori di cui alla presente legge che fanno richiesta ed usufruiscono di permessi retribuiti non retribuiti per l'espletamento del mandato sono tenuti ad esibire documenti giustificativi rilasciati dal segretario dell'organo collegiale del quale fanno parte.

## ART. 13.

1. Il comma 1 dell'articolo 33 della legge 8 giugno 1990, n. 142, come sostituito dall'articolo 23 della legge 25 marzo 1993, n. 81, è sostituito dal seguente:

« 1. La giunta comunale è composta dal sindaco, che la presiede, e da un numero di assessori, stabilito dallo statuto, non superiore a quattro nei comuni con popolazione inferiore a 10 mila abitanti; non superiore a otto nei comuni con popolazione compresa tra 10 mila e 100 mila abitanti, o che, pur avendo popolazione inferiore, sono capoluoghi di provincia; non superiore a dieci nei comuni con popolazione compresa fra 100 mila e 500 mila abitanti — non superiore a dodici nei comuni con popolazione compresa tra 500 mila e i milione di abitanti; non superiore a quattordici nei comuni con popolazione superiore a 1.000.000 di abitanti e nelle città metropolitane ».

## ART. 14.

1. L'articolo 17 della legge 27 dicembre 1985, n. 816, è sostituito dal seguente:

« ART. 17. — (*Copertura dell'onere finanziario*). — 1. All'onere finanziario derivante dall'attuazione della presente legge provvedono gli enti interessati, senza alcun onere a carico del bilancio dello Stato ».

## ART. 15.

1. L'articolo 18 della legge 27 dicembre 1985, n. 816, come sostituito dall'ar-

ticolo 15-sexies del decreto-legge 28 dicembre 1989, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990 il n. 38 è abrogato.

## ART. 16.

1. L'articolo 23 della legge 27 dicembre 1985, n. 816, è sostituito dal seguente:

« ART. 23. — (*Assicurazione contro i rischi del mandato*). — 1 Tutti gli amministratori indicati nella presente legge possono essere assicurati contro i rischi derivanti dall'espletamento del loro mandato.

2. Le assicurazioni di cui al comma 1 possono coprire anche rischi inerenti ad eventuali danni arrecati a beni immobili di proprietà degli eletti, a condizione che i danni siano comunque conseguenti all'esercizio del mandato.

3. Le assicurazioni di cui al comma 1 non possono riguardare la costituzione di fondi previdenziali o assimilabili ».

## ART. 17.

1. Il divieto di trasferimento previsto dall'articolo 27 della legge 27 dicembre 1985, n. 816, si estende a tutti i titolari di cariche elettive previste dalla medesima legge n. 816 del 1985 ed agli assessori nominati ai sensi dell'articolo 33 della legge 8 giugno 1990, n. 142, e successive modificazioni.

## ART. 18.

1. Dopo l'articolo 27 della legge 27 dicembre 1985, n. 816, è inserito il seguente:

« ART. 27-bis. — (*Servizio leva*). — 1. I sindaci, gli assessori e i consiglieri comunali, provinciali e delle città metropolitane, chiamati a prestare il servizio di leva, hanno diritto a svolgere il servizio nel reparto più vicino all'ente nei cui organi sono stati eletti.

2. Agli eletti a cariche pubbliche di cui al comma 1 devono essere concessi tutti i permessi necessari all'espletamento del loro mandato ».

## ART. 19.

1. Le tabelle A e B allegate alla legge 27 dicembre 1985, n. 816, sono sostituite dalle tabelle A, B, C e D di cui all'allegato I annesso alla presente legge.

## ART. 20.

1. All'articolo 11 della legge 5 luglio 1982, n. 441, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« Il mancato deposito della situazione patrimoniale nei termini previsti dalla legge o l'accertamento di cespiti non dichiarati comportano la decadenza dalla carica di sindaco, di assessore o da ogni altro ufficio svolto in conseguenza della carica di consigliere ».

## ART. 21.

1. Le parole: « dipendenti pubblici o dipendenti da imprese, aziende o enti pubblici o privati », di cui al primo comma dell'articolo 2 della legge 27 dicembre 1985, n. 816, devono essere interpretate nel senso che tali parole si riferiscono a tutti i lavoratori dipendenti, ivi compresi i dipendenti dei partiti politici, dei sindacati e delle associazioni riconosciute e non, senza esclusione alcuna.

## ART. 22.

1. Le disposizioni di cui all'articolo 2 della legge 27 dicembre 1985, n. 816, come sostituito dall'articolo 2 della presente legge, che sopprimono o riducono le possibilità di far ricorso all'aspettativa si applicano a decorrere dalle prime elezioni amministrative successive alla data di entrata in vigore della presente legge.

## ART. 23.

1. Il comma 5-*bis* dell'articolo 36 della legge 8 giugno 1990, n. 142, introdotto dall'articolo 13 della legge 25 marzo 1993, n. 81 è sostituito dal seguente:

« 5-*bis*. Tutte le nomine e le designazioni devono essere effettuate entro quarantacinque giorni dalla data della chiusura del bando di concorso, la quale non deve avvenire oltre novanta giorni dall'insediamento, ovvero entro i termini di scadenza del precedente incarico. La delibera consiliare definisce gli indirizzi per le nomine e le designazioni dei rappresentanti del comune presso enti, aziende ed istituzioni e deve essere affissa all'albo pretorio dell'ente entro sessanta giorni dall'insediamento. In mancanza del rispetto dei termini di cui al presente comma, il comitato regionale di controllo adotta i provvedimenti sostitutivi ai sensi dell'articolo 48 ».

## ART. 24.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana.

ALLEGATO 1  
(vedi articolo 19)

## Tabella A

INDENNITÀ MENSILE DI CARICA PER GLI AMMINISTRATORI  
COMUNALI

(Importo in lire)

## Classe del comune Sindaci Assessori

Fino a 3.000 abitanti .....	1.600.000	500.000
Da 3.001 a 5.0000 abitanti .....	2.000.000	700.000
Da 5.001 a 10.000 abitanti .....	2.500.000	1.100.000
Da 10.001 a 20.000 abitanti .....	3.000.000	1.350.000
Da 20.001 a 50.000 abitanti .....	3.500.000	1.750.000
Da 50.001 a 100.000 abitanti .....	4.000.000	2.000.000
Da 100.001 a 500.000 abitanti .....	5.000.000	2.500.000
Oltre 500.000 abitanti .....	7.000.000	3.500.000

Agli amministratori delle città metropolitane è corrisposta una indennità entro i limiti previsti per i comuni con popolazione superiore a 500.000 abitanti.

## Tabella B

INDENNITÀ MENSILE DI CARICA PER GLI AMMINISTRATORI  
PROVINCIALI

(Importo in lire)

## Classe della provincia Presidenti Assessori

Fino a 500.000 abitanti .....	4.000.000	2.000.000
Da 500.001 a 1.000.000.00 di abitanti .....	6.000.000	3.000.000
Oltre 1.000.000.000 di abitanti.....	7.000.000	3.500.000

## Tabella C

## IMPORTO MASSIMO DELL'INDENNITÀ DI PRESENZA PER I CONSIGLIERI COMUNALI

*(Importo in lire)*

Classe del comune Importo massimo

Fino a 30.000 abitanti .....	50.000
Da 30.001 a 100.000 abitanti .....	100.000
Da 100.001 a 500.000 abitanti .....	120.000
Da 500.001 a 1.000.000 abitanti .....	150.000
Oltre 1.000.000 abitanti .....	200.000

Ai consiglieri delle città metropolitane è corrisposta una indennità di presenza entro i limiti previsti per i comuni con popolazione superiore a 1.000.000 di abitanti.

## Tabella D

## IMPORTO MASSIMO DELL'INDENNITÀ DI PRESENZA PER I CONSIGLIERI PROVINCIALI

*(Importo in lire)*

Classe della provincia Importo massimo

Fino a 250.000 abitanti .....	100.000
Fino a 500.000 abitanti .....	120.000
Fino a 1.000.000 di abitanti .....	150.000
Oltre 1.000.000 di abitanti .....	200.000

**N. 2550, d'iniziativa dei deputati  
Debiasio Calimani ed altri**

ART. 1.

1. Qualora non siano compiuti nei termini stabiliti gli adempimenti, previsti dalle disposizioni vigenti, relativi alla costituzione della città metropolitana, questa può essere costituita dai comuni che vi aderiscono con propria deliberazione. L'area metropolitana s'intende costituita qualora ne facciano parte il comune capoluogo di provincia ed altri comuni fra loro confinanti.

2. I comuni con la deliberazione con cui aderiscono alla città metropolitana ne approvano lo statuto. Lo statuto contiene tutte le norme necessarie al funzionamento della città metropolitana, comprese quelle relative alla firma di assunzione degli atti.

3. Il presidente della giunta regionale, entro sessanta giorni dalla trasmissione delle deliberazioni comunali di cui al comma 1, con proprio decreto istituisce la città metropolitana. Decorso tale termine, la città metropolitana è comunque costituita.

4. Lo scioglimento della città metropolitana o il distacco di uno o più comuni avviene su richiesta dei comuni Interessati, con deliberazione del consiglio regionale.

5. Nell'ipotesi di cui al comma 1, il governo della città metropolitana è costituito dai sindaci dei comuni aderenti, i quali formano la giunta metropolitana. Il sindaco della città capoluogo è il sindaco della città metropolitana. Nel caso in cui i comuni aderenti superino il numero di venti, la giunta della città metropolitana può nominare un esecutivo determinandone le funzioni.

6. La città metropolitana può essere costituita oltre che nelle aree già indicate dalle disposizioni vigenti, anche in quelle aventi una popolazione di 300.000 abitanti ed in cui la città capoluogo di provincia abbia strette relazioni socio-economiche con i comuni del territorio circostante, tali da determinare esigenze di coordinamento di servizi e di funzioni.

7. Le funzioni della città metropolitana sono quelle previste dalle disposizioni vigenti e sono svolte in coordinamento con la provincia attraverso conferenze di servizi promosse dal sindaco della città metropolitana o dal presidente della provincia.

**N. 2680, d'iniziativa dei deputati  
Volontè ed altri**

ART. 1.

Il secondo comma dell'articolo 14 della legge 27 dicembre 1985, n. 816, è così sostituito:

« Il divieto di cui al primo comma non si applica ai soggetti esclusi dalle cause di ineleggibilità alla carica di parlamentare di cui all'articolo 7 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 ».

**N. 2818, d'iniziativa del deputato  
Scajola**

ART. 1.

1. Al quarto comma dell'articolo 4 della legge 27 dicembre 1985, n. 816, dopo le parole: « gli eletti nelle giunte municipali e provinciali » sono inserite le seguenti: « , i presidenti di circoscrizione »



**N. 3262, d'iniziativa dei deputati  
Negri ed altri**

ART. 1.

1. Il comma 1 dell'articolo 13 della legge 8 giugno 1990, n. 142, è sostituito dal seguente:

« 1. I comuni capoluogo di provincia ed i comuni con popolazione superiore a 100 mila abitanti istituiscono nel proprio territorio circoscrizioni di decentramento, quali organismi di partecipazione, di consultazione e di esercizio delle competenze trasferite ai comuni ».

ART. 2.

I. Dopo il comma 1 dell'articolo 13 della legge 8 giugno 1990, n. 142, come sostituito dall'articolo 1 della presente legge, sono inseriti i seguenti:

«1-bis. Sono trasferite ai consigli circoscrizionali le competenze relative ai seguenti servizi di base:

a) assistenza domiciliare per i residenti anziani;

b) gestione dei sussidi per i residenti anziani;

c) gestione delle attività socio-ricreative sviluppate in ambiti collettivi;

d) gestione delle strutture degli asili nido e delle scuole materne insistenti sul territorio della circoscrizione.

e) manutenzione ordinaria di:

1) edifici scolastici insistenti sul territorio della circoscrizione;

2) parchi, giardini e aree verdi di rilevanza circoscrizionale;

3) strade di rilevanza circoscrizionale.

1-ter. I singoli statuti comunali possono prevedere un ampliamento del concetto di servizio di base ed il trasferimento di altre competenze in modo omogeneo a tutte le circoscrizioni di decentramento ».

ART. 3.

1. Il comma 5 dell'articolo 13 della legge 8 giugno 1990, n. 142, è sostituito dal seguente:

« 5. Il presidente del consiglio circoscrizionale è eletto a suffragio universale e diretto, contestualmente all'elezione del consiglio comunale ».

ART. 4.

1. Dopo il comma 5 dell'articolo 13 della legge 8 giugno 1990, n. 142, come sostituito dall'articolo 3 della presente legge, sono inseriti i seguenti:

5-bis. Alla elezione del presidente del consiglio circoscrizionale si applicano le disposizioni per l'elezione del sindaco di cui ai commi 2, 3, 4 e 5 dell'articolo 5 della legge 25 marzo 1993, n. 81, e successive modificazioni.

5-ter. Il primo seggio spettante a ciascuna lista di minoranza è attribuito al candidato alla carica di presidente del consiglio circoscrizionale della lista medesima ».

**N. 4466, d'iniziativa dei deputati  
Ciapusci ed altri**

ART. 1

1. Agli amministratori locali, ad esclusione di quelli soggetti ad indennità di carica, è corrisposta un indennità di presenza.

2. È fatto obbligo ai datori di lavoro, pubblici e privati, di concedere al dipendente con carica di amministratore locale la facoltà di astensione dal lavoro per l'esercizio dell'attività connessa al suo mandato, previa richiesta motivata dello stesso dipendente.

ART. 2

1. Le assenze dal posto di lavoro del dipendente ai sensi dell'articolo 1 non costituiscono base imponibile ai fini contributivi per il datore di lavoro.

2. Il dipendente con cariche presso le amministrazioni locali ha la facoltà di recuperare le ore di assenza dal lavoro nell'arco dell'anno in cui le assenze si sono verificate. Tali ore di lavoro sono regolarmente retribuite solo dopo il verificarsi del recupero ed in tal caso costituiscono base imponibile ai fini contributivi.

3. Gli enti pubblici o privati ed i datori di lavoro non possono richiedere alcun emolumento a titolo di risarcimento alle amministrazioni locali.

4. Il dipendente con cariche presso le amministrazioni locali deve comunicare al datore di lavori, all'inizio del proprio mandato, se intende recuperare le ore di lavoro non svolte o non essere retribuito.

**N. 5008, d'iniziativa dei deputati  
Savarese ed altri**

ART. 1.

1. L'articolo 37 della legge 8 giugno 1990, n. 142, come sostituito dall'articolo 18 della legge 25 marzo 1993, n. 81, è sostituito dal seguente:

« ART. 37. — (*Mozione di sfiducia*). — 1. Il voto del consiglio comunale o del consiglio provinciale contrario ad una proposta del sindaco, del presidente della provincia o delle rispettive giunte non comporta le dimissioni degli stessi.

2. Il sindaco, il presidente della provincia e le rispettive giunte cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza qualificata dei tre quinti dei componenti il consiglio. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei componenti il consiglio e viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione. Se la mozione è approvata si procede allo scioglimento del consiglio e alla nomina di un commissario ai sensi della legislazione vigente ».

ART. 2.

1. La presente legge si applica anche ai consigli comunali e provinciali in corso di mandato alla data di entrata in vigore della medesima.

**N. 5173, d'iniziativa del deputato  
Carmelo Carrara**

ART. 1.

1. Al primo comma dell'articolo 4 della legge 27 dicembre 1985, n. 816, dopo le parole: "eletti nei consigli comunali provinciali » sono inserite le seguenti: « , nonché nei consigli delle circoscrizioni comunali ».

2. Al secondo comma dell'articolo 4 della legge 27 dicembre 1985, n. 816, dopo le parole: « nei consigli delle aziende municipali, provinciali o consortili, » sono inserite le seguenti: « nonché nei consigli di amministrazione degli enti statali e regionali, ».